

LUISS 

School of Law

**La società *benefit* come
strumento di qualificazione
di sostenibilità nel contesto
globale**

Barbara De Donno

LUISS



School of Law

La società *benefit* come strumento di qualificazione di sostenibilità nel contesto globale

Barbara De Donno

Working Paper Series LSL-WP01/2024
ISSN: 2282-4189

December 2024

Sommario

I. INTRODUZIONE	6
II. LA SOCIETÀ <i>BENEFIT</i> NELL'EVOLUZIONE DEL CONTESTO GLOBALE	6
2.1. Globalizzazione e sostenibilità	6
2.2 La cultura della sostenibilità nel diritto internazionale <i>ante</i> 2015	7
2.3 La cultura della sostenibilità nel diritto dell'UE <i>ante</i> e <i>post</i> 2015	10
2.4 Il costituzionalismo ambientale	14
III. IL MODELLO <i>BENEFIT</i> NEL DIRITTO SOCIETARIO ITALIANO E COMPARATO	15
3.1 La società <i>benefit</i> tra <i>social enterprise</i> e “quarto settore”	15
3.2 Diffusione della forma <i>benefit</i>	16
3.3 Scopo lucrativo e beneficio comune	18
3.4 La valutazione d'impatto	18
3.5 Una nuova “forma”, non un nuovo tipo di società	19
3.6 Bilanciamento di interessi, responsabilità e controlli	20
3.7 Ulteriori spunti di interesse relativi alla società <i>benefit</i>	21
3.7.1 Utilità della nuova forma	21
3.7.2 L'ibridazione dello scopo	22
3.7.3 Il diritto di recesso	22
3.7.4 L'adozione volontaria della forma <i>benefit</i>	23

I. Introduzione

La società *benefit*, introdotta in Italia nel 2015, rappresenta quella che si può ancora definire un'innovativa forma societaria che integra, accanto all'obiettivo di lucro, precise finalità di beneficio comune. Tale modello, di derivazione statunitense e pionieristico in Europa, ha suscitato un crescente interesse, come dimostra l'adozione di soluzioni analoghe in altri Paesi. Per comprendere il ruolo e le potenzialità attuali della società *benefit* come strumento di qualificazione di sostenibilità dell'attività d'impresa è necessario inquadrarla nel complesso contesto socioeconomico contemporaneo, caratterizzato da una rapida evoluzione normativa multilivello e da sfide globali sempre più pressanti in ambito ambientale e sociale. Risulta inoltre fondamentale un confronto con i modelli di società *benefit* adottati in altri Paesi¹, anche al fine di individuare le peculiarità e le convergenze che potrebbero caratterizzare un possibile futuro intervento sul tema a livello europeo.

II. La società *benefit* nell'evoluzione del contesto globale

2.1. Globalizzazione e sostenibilità

A fine 2015 l'introduzione della società *benefit* con la Legge di Stabilità 2016 (n. 208 del 28 dicembre 2015) ha rappresentato una novità nel panorama giuridico italiano ed europeo, anche se la sua collocazione normativa, in 9 dei 999 commi dell'art. 1 e in due allegati della legge, non ne ha dato adeguato risalto. Nel frattempo, nei quasi dieci anni che ci separano dalla sua comparsa, il contesto sociopolitico, economico e ambientale ha subito rapidi e profondi mutamenti, caratterizzati da una crescente instabilità e incertezza.

*Il presente lavoro riprende e sviluppa le riflessioni sul tema formulate dall'Autrice nello scritto *Verso un nuovo Statuto delle imprese "for benefit" del Quarto settore e il new normal post-covid* (con Livia Ventura), in *Comparative Law in Times of Emergencies*, Roma TrE-Press, 2022, 401.

¹Sulle società *benefit* nel diritto italiano e comparato: C. ANGELICI, *Società benefit*, in *Dalla benefit corporation alla società benefit*, a cura di B. De Donno e L. Ventura, Cacucci, 2018; ID., *Società benefit*, in *Orizzonti del diritto commerciale* (rivista on line), 2017, n. 2; ID., *Divagazioni sulla «responsabilità sociale» d'impresa*, in *Riv. soc.*, 2018, p. 3 ss.; Assonime, *La disciplina delle società benefit*, Circolare n. 19/2016, in *Riv. soc.*, 2016; A. BARTOLACELLI, *Le società "benefit": responsabilità sociale in chiaroscuro*, in *Non profit*, 2017, n. 2, p. 253 ss.; M. BIANCHINI, C. SERTOLI, *Una ricerca Assonime sulle società benefit. Dati empirici, prassi statutaria e prospettive*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2018, n. 1, p. 201 ss.; F. CALAGNA, *La nuova disciplina della «Società benefit»: profili normativi e incertezze applicative*, in *Riv. dir. soc.*, 2016, n. 3, p. 709 ss.; G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, A. RAMPA, *Le società benefit. La nuova prospettiva di una «Corporate Social Responsibility» con «Commitment»*, Documento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 15 maggio 2016; C. BAUCO, G. CASTELLANI, D. DE ROSSI, L. MAGRASSI, *Le società benefit (parte III). Qualificazione giuridica e spunti innovativi*, Documento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 31 gennaio 2017; D. CORAPI, *Dalla benefit corporation alla società benefit. Note conclusive*, in *Dalla benefit corporation alla società benefit*, a cura di B. De Donno e L. Ventura, Cacucci 2018; S. CORSO, *Le società benefit nell'ordinamento italiano: una nuova «qualifica» tra profit e non profit*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2016, p. 995 ss.; B. DE DONNO, *Dalla benefit corporation alla società benefit. Note introduttive*, in *Dalla benefit corporation alla società benefit*, a cura di B. De Donno e L. Ventura, Cacucci 2018; ID., *Sviluppo sostenibile e società commerciali: la diffusione della forma benefit*, in *Disciplina delle società e legislazione bancaria. Studi in onore di Gustavo Visentini*, a cura di A. Nuzzo e A. Palazzolo, Tomo II Società, interessi e tutele, LUISS University Press 2020, pp. 125 ss.; F. DENOZZA, A. STABILINI, *La società benefit nell'era dell'investor capitalism*, in *Orizzonti del diritto commerciale* (rivista on line), 2017, n. 2; F. DENOZZA, A. STABILINI, *Due visioni della responsabilità sociale d'impresa, con una applicazione alla società benefit*, in <http://rivistaodc.eu/media/65449/denozza-stabilini.pdf>, spec. p. 10 ss.; F. DENOZZA, *La società benefit e le preferenze degli investitori*, in *Dalla benefit corporation alla società benefit*, a cura di B. De Donno e L. Ventura, Cacucci 2018; E. DE SABATO E F. FUGIGLANDO, *Le società benefit*, *Officina del Diritto*, Giuffrè 2021; F. FERDINANDI, *La società «benefit»*, in *Vita notarile*, 2017, p. 54 ss.; A. FRIGNANI, P. VIRANO, *Le società benefit davvero cambieranno l'economia?*, in *Contr. impr.*, 2017, p. 503 ss.; A. GALLARATI, *Incentivi e controllo del mercato nella società «benefit». Un'analisi economica e comparata*, in *Contratto e impresa*, 2018, n. 2, p. 806 ss.; P. GUIDA, *La «società benefit» quale nuovo modello societario*, in *Riv. not.*, 2018, p. 501 ss.; D. LENZI, *Le società «benefit»*, in *Giur. comm.*, 2016, I, p. 894 ss.; A. LUPOLI, *L'attività delle «Società Benefit» (l. 28 dicembre 2015, n. 208)*, in *Riv. not.*, 2016, I, p. 811 ss.; G. MARASA, *Scopo di lucro e scopo e scopo di beneficio comune nelle società benefit*, in *Orizzonti del diritto commerciale* (rivista on line), 2017, n. 2; ID., *Scopo di lucro e scopo di beneficio comune nelle società benefit*, in *Dalla benefit corporation alla società benefit*, a cura di B. De Donno e L. Ventura, Cacucci 2018; A. MONORITI, L. VENTURA, *La società benefit: la nuova dimensione dell'impresa italiana*, in *La Rivista nel diritto*, 2017, n. 7, p. 1125 ss.; G.D. MOSCO, *Scopo e oggetto nell'impresa sociale e nella società benefit*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2018, n. 1, p. 81 ss.; ID., *L'impresa non speculativa*, in *Giur. comm.*, 2017, n. 2, p. 216 ss.; M. PALMIERI, *L'interesse sociale: dallo shareholder value alle società benefit*, in *Banca Impresa Società*, 2017, p. 201; G. PORTALE, *Diritto societario tedesco e diritto societario italiano in dialogo*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 2018, I, p. 597 ss.; S. PRATAVIERA, *Società benefit e responsabilità degli amministratori*, in *Riv. soc.*, 2018, fasc. 4, p. 919 ss.; G. RESTA E C. SERTOLI, *La società benefit in Italia: questioni e prospettive*, in *La Riforma del terzo settore e dell'impresa sociale*, a cura di A. Fici, Napoli, 2018, p. 457 ss.; G. RIOLFO, *Le società «benefit» in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa*, in *Studium iuris*, 2016, pp. 720 ss. e p. 819 ss.; S. ROSSI, *L'impegno «multistakeholder» della società «benefit»*, in *Orizzonti del diritto commerciale* (rivista on line), 2017, n. 2; V. Sammarco, *Società benefit, il futuro del capitalismo passa da qui*, <http://www.vita.it/article/2016/03/01/societa-benefit-il-futuro-del-capitalismo-passa-da-qui/138486/>; D. SICLARI, *Le società benefit nell'ordinamento italiano*, in *Riv. trim. diritto dell'economia*, 2016, I, p. 36 ss.; D. STANZIONE, *Profili ricostruttivi della gestione di società «benefit»*, in *Riv. dir. comm.*, 2018, n. 3, p. 487 ss.; M. STELLA RICHTER JR, *Società benefit e società non benefit*, in *Riv. dir. comm.*, 2017, II, p. 271 ss.; ID., *Corporate social responsibility, social enterprise, benefit corporation: magia delle parole?*, in *Vita notarile*, 2017, II, p. 953 ss.; ID., *Società benefit e società non benefit*, in *Dalla benefit corporation alla società benefit*, a cura di B. De Donno e L. Ventura, Cacucci 2018; U. TOMBARI, *L'organo amministrativo di SpA tra «interessi dei soci» ed «altri interessi»*, in *Riv. soc.*, 2018, p. 20 ss.; L. VENTURA, *Benefit corporation e circolazione di modelli: le «società benefit», un trapianto necessario?*, in *Contratto e impresa*, 2016, p. 1134 ss.; ID., *«If not for profit, for what?»*, *Dall'altruismo come «bene in sé» alla tutela degli «stakeholder» nelle società lucrative*, in *Riv. dir. comm.*, 2018, n. 3, p. 545 ss.; ID., *Benefit corporation e società benefit tra innovazione creativa e imitazione di modelli*, in *Dalla benefit corporation alla società benefit*, a cura di B. De Donno e L. Ventura, Cacucci 2018; A. ZOPPINI, *Un raffronto tra società «benefit» ed enti «non profit»: implicazioni sistematiche e profili critici*, in *Orizzonti del diritto commerciale* (rivista on line), 2017, n. 2; ID., *Un raffronto tra società benefit ed enti non profit: implicazioni sistematiche e profili critici*, in *Dalla benefit corporation alla società benefit*, a cura di B. De Donno e L. Ventura, Cacucci 2018.

Eventi eccezionali, quali la pandemia, le conseguenti misure restrittive, l'acuirsi dei fenomeni climatici estremi e il riscaldamento globale, l'inquinamento crescente e la perdita di biodiversità, unitamente a conflitti e crisi umanitarie, hanno innescato una reazione a catena di proporzioni globali, causando ingenti perdite di vite umane, distruzioni su vasta scala e l'aggravarsi delle disuguaglianze socioeconomiche. A ciò si è aggiunta la crisi energetica e un'elevata inflazione. Tale situazione è stata definita di policrisi o permacrisi.

Tali circostanze hanno avuto un impatto significativo anche sul mondo delle imprese, in particolare su quelle operanti a livello internazionale, che hanno vissuto le diverse stagioni della globalizzazione.

L'accelerazione della globalizzazione degli ultimi decenni (soprattutto dopo la caduta del Muro di Berlino), favorita dall'ampia apertura dei mercati e dalla diffusione di *internet*, ha portato una serie di benefici, ma anche effetti negativi, quali la finanziarizzazione dell'economia e l'aumento delle disuguaglianze (c.d. iperglobalizzazione). A seguito del recente avvicinarsi dei plurimi scenari di crisi si è poi assistito ad un'inversione di tendenza, con un ritorno a politiche protezionistiche e nazionalistiche. Tale reazione, pur mirata a salvaguardare le economie nazionali, ha ulteriormente complicato il già fragile equilibrio economico globale, innescando la crisi del multilateralismo e spingendo molte imprese a rivedere le proprie strategie di localizzazione e approvvigionamento, organizzando catene di fornitura più corte e solide. Anche le politiche di sostenibilità ambientale e sociale, pur diffuse, hanno subito un rallentamento a fronte di crescenti pressioni per un ridimensionamento. Si parla al riguardo di deglobalizzazione.

Parallelamente all'accelerazione dello sviluppo tecnologico, in particolare nel campo dell'intelligenza artificiale, si è assistito anche ad una profonda trasformazione dei modelli di capitalismo che guidano le attività dei principali "*policy maker*" anche nella produzione normativa in ambito di diritto dell'economia. Si è pertanto passati dal confronto tra capitalismo industriale, prevalentemente fondato su paradigmi neoliberalisti, e capitalismo di Stato (proprio della Cina e di molti Paesi emergenti), ad un nuovo modello di capitalismo "digitale". Quest'ultimo è diventato determinante per il primato nell'economia mondiale², come è evidenziato dai frequenti episodi di cyberattacchi e dalla crescente rilevanza della digitalizzazione nei processi produttivi e nel mondo della formazione e del lavoro.

Inoltre, a partire dagli anni '60 del XX secolo, lo sviluppo economico ha indotto le imprese a confrontarsi con sfide sempre più complesse. La crescente diffusa consapevolezza dell'impatto delle attività economiche sull'ambiente, sulla società civile e sui diritti umani ha portato le imprese a dover considerare non solo il profitto, ma anche aspetti ambientali, sociali ed etici. Tali temi hanno trovato un ampio supporto in ambito internazionale e regionale, in particolare nell'Unione Europea, rafforzato dall'evidenza che a tali aspetti è stata data da norme di diverso livello e natura e dalle Costituzioni di numerosi Paesi. È su tali basi che occorre considerare l'evoluzione del ruolo anche delle società *benefit*.

2.2 La cultura della sostenibilità nel diritto internazionale ante 2015

Inizialmente, il mondo degli affari e il relativo quadro normativo hanno mostrato una certa riluttanza ad accettare limitazioni derivanti da esigenze di tutela ambientale e sociale, tradizionalmente considerate di pertinenza pubblica. Col tempo, tuttavia, le imprese hanno gradualmente compreso le opportunità economiche connesse a questi temi³, pur inizialmente opponendo resistenza alla complessità e ai costi associati al rispetto delle sempre più stringenti normative sulla sostenibilità, in particolare a livello europeo (l'UE è al riguardo tacciata di iperregolamentazione che potrebbe rendere meno competitive le imprese europee sui mercati globali).

Il diritto dell'impresa e delle società (declinato nelle diverse giurisdizioni come *droit des affaires* o *business law*) è dunque diventato uno strumento essenziale di *policy* per indirizzare le imprese, a livello sia nazionale che internazionale, verso modelli organizzativi capaci di

²G. DI TARANTO, *Geoeconomia del capitalismo*, Luiss University Press, 2024.

³A.C.A. BRIGANTI, *Anticipare il cambiamento. Sostenibilità, chiave della crescita aziendale. Gli impatti sociali, ambientali, finanziari*, Cinquesensi, Lucca, 2021.

rafforzarne la resilienza e di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Tale processo avviene spesso in collaborazione con le istituzioni pubbliche, come dimostrano i piani elaborati a livello europeo e nazionale⁴.

Nei decenni precedenti all'introduzione della società *benefit*, a partire dagli anni '60 del '900 ha iniziato a diffondersi la consapevolezza del valore dell'ambiente come patrimonio comune dell'umanità e della necessità di un approccio globale alla sua tutela. Questo crescente interesse è scaturito anche dal verificarsi di gravi incidenti ambientali⁵, che hanno evidenziato l'urgenza di un intervento normativo a livello internazionale. Ne è conseguito lo sviluppo di un complesso sistema di principi-base volti a tutelare l'ambiente, elaborati dalla giurisprudenza internazionale e recepiti in strumenti di diversa natura e con diverso grado di vincolatività, quali trattati, consuetudini, principi generali, dichiarazioni di principio e piani di azione. Si ricordano qui di seguito in breve i principi più noti e diffusi, che hanno significative ricadute sui diversi attori dell'economia, imprese e istituzioni pubbliche: il principio di prevenzione, che impone di adottare misure preventive per evitare danni ambientali; il principio di precauzione, che giustifica l'adozione di misure cautelari anche in assenza di certezze scientifiche; il principio dello sviluppo sostenibile, che mira a conciliare le esigenze economiche con la tutela ambientale e sociale⁶; il principio "chi inquina paga", che attribuisce al responsabile dell'inquinamento l'onere di risarcire i danni causati; il divieto di inquinamento transfrontaliero, che si estende anche allo spazio extra-atmosferico e all'alto mare; l'obbligo per gli Stati di garantire l'accesso completo e tempestivo alle informazioni ambientali e la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali; l'obbligo di valutare gli impatti ambientali di progetti di impianti e infrastrutture e l'obbligo di cooperazione internazionale per la tutela dell'ambiente, con oneri differenziati anche in relazione al diverso livello di sviluppo del Paese.

Un ruolo determinante nello sviluppo di tali principi e nella diffusione delle tematiche ambientali è stato svolto dalle Nazioni Unite, con iniziative sempre più frequenti e incisive, a partire dalla Conferenza di Stoccolma del 1972, che ha riconosciuto il legame tra ambiente e diritti fondamentali, seguita dalla significativa Conferenza di Rio de Janeiro del 1992 su ambiente e sviluppo⁷. Quest'ultima ha prodotto, oltre a un significativo manifesto di principi in materia ambientale (tra i quali quelli dello sviluppo sostenibile e della tutela delle foreste) e a un primo programma di pianificazione delle azioni⁸, anche la fondamentale Convenzione quadro sul contrasto ai cambiamenti climatici attraverso la riduzione delle emissioni dei gas serra (prevalentemente anidride carbonica) responsabili del riscaldamento globale (*UN Framework Convention on Climate Change* - UNFCCC). La Convenzione, accompagnata da un corollario di Protocolli, il più noto dei quali è il Protocollo di Kyoto del 1997⁹, ha previsto riunioni annuali tra tutti i numerosi Paesi aderenti (198 componenti della *Conference of the Parties* - COP nel 2024) per monitorare e programmare le azioni necessarie a raggiungere gli obiettivi comuni¹⁰. In occasione della COP 21 del dicembre 2015, a ridosso dell'approvazione della normativa italiana sulla società *benefit*, si è raggiunto l'Accordo di Parigi¹¹, un trattato storico (siglato da quasi 200 Paesi), che ha posto l'ambizioso obiettivo di limitare entro la fine del secolo l'au-

⁴Commission Communication on Europe's moment: repair and prepare for the next generation, of 27 May 2020, COM(2020) 456; Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. #Nextgenerationitalia, approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio dell'UE del 13 luglio 2021.

⁵Gravi incidenti come quello della Torrey Canyon nel 1967 (la petroliera battente bandiera liberiana che si incagliò al di fuori delle acque territoriali della Gran Bretagna).

⁶Il concetto di sviluppo sostenibile è stato giudicato inadeguato in un pianeta che arriverà presto ad avere 9 miliardi di persone che non potranno vivere tutte come le nazioni con alti consumi di risorse. "Biofilia" e "Lungimiranza" sembrano più confacenti a tale situazione e compatibili con gran parte delle diverse culture giuridiche secondo Robinson. Cfr. N.A. ROBINSON, *Fundamental Principles of Law for the Anthropocene?* in *Environmental Policy and Law*, 44, 1-2, 2014, pp. 13 ss.

⁷UN Conference on Environment and Development - UNCED, c.d. Earth Summit.

⁸La Dichiarazione di Rio sull'Ambiente e lo Sviluppo rappresenta un manifesto di principi in materia ambientale ed enfatizza in particolare quello dello sviluppo sostenibile, individuato per la prima volta nel cosiddetto rapporto Brundtland del 1987 elaborato nell'ambito della UN World Commission on environment and development, quale approccio dinamico che "deve essere realizzato usando le risorse naturali in modo tale da integrare esigenze economiche e ambientali e soddisfare equamente le esigenze relative all'ambiente ed allo sviluppo delle generazioni presenti e future". La Dichiarazione è stata seguita dall'Agenda XXI, un programma di pianificazione delle azioni per realizzare lo sviluppo sostenibile a livello globale, nazionale e locale nel XXI secolo. Ruolo fondamentale per la lotta ai cambiamenti climatici è rappresentato anche dalla *Dichiarazione di principi per la conservazione e lo sviluppo sostenibile delle foreste*.

⁹Il Protocollo di Kyoto del 1997 è noto per avere introdotto l'obiettivo della riduzione delle emissioni di gas serra del 5% entro il 2012 rispetto a quelle rilevate nel 1990 (anno base in quanto oggetto del primo Report dell'*Intergovernmental Panel on Climate Change* - IPCC, percentuale e anno sono poi in seguito stati rimodulati), per avere previsto compiti e obiettivi diversi per i Paesi a seconda del loro grado di sviluppo (Paesi in via di sviluppo, in transizione verso un'economia di mercato ed economicamente avanzati) e meccanismi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nei limiti stabiliti.

¹⁰Nell'ambito della Convenzione, nota anche come Accordi di Rio, ogni anno, per valutare i progressi relativi al trattamento del cambiamento climatico, dal 1995 si svolgono *Conferences of Parties* - COP, che dal 2005 ospitano anche gli incontri per negoziare impegni vincolanti nel quadro del Protocollo di Kyoto (CMP) e dal 2016 gli incontri che fanno riferimento all'Accordo di Parigi (CMA).

¹¹L'Accordo di Parigi è un nuovo accordo globale sul clima tra 196 Paesi, tra cui anche gli Stati Uniti (poi usciti dall'accordo con Trump e rientrati con Biden), la Cina e dal 2019 la Russia.

mento del riscaldamento terrestre al di sotto dei 2 gradi centigradi (ridotti a 1,5 all'esito della COP 26 del 2021 post-covid a Glasgow) rispetto ai livelli preindustriali (in concreto rispetto ai primi dati disponibili rilevati nel 1990). Nella COP 28 del 2023 a Dubai si è inoltre stabilito l'obiettivo della neutralità climatica (emissioni nette zero) entro il 2050¹².

Il 2015 ha rappresentato un anno fitto anche di altri eventi destinati a sviluppare la cultura della sostenibilità.

Successivamente alla pubblicazione nel mese di maggio dell'Enciclica verde "*Laudato si'*" di Papa Francesco, diretta a sottolineare la rilevanza anche etica e sociale del tema del cambiamento climatico¹³, a settembre l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile¹⁴, che ha individuato i noti 17 obiettivi (*Sustainable Development Goals* - SDG) e 169 *target* (sotto-obiettivi o traguardi) da raggiungere entro il 2030. Si tratta di obiettivi interconnessi e indivisibili, di portata universale, che dimostrano come lo sviluppo possa dirsi sostenibile solo quando si realizza un'armoniosa interazione tra le dimensioni economica, sociale ed ambientale. Tale approccio rappresenta, inoltre, la chiave per affrontare sfide globali come la povertà, le disparità sociali, la crisi climatica e per costruire società più giuste, pacifiche e rispettose dei diritti fondamentali.

La dichiarazione di apertura dell'Agenda 2030¹⁵ pone l'accento sulla collaborazione, oltre che tra Paesi sviluppati e in via di sviluppo, tra settore pubblico e privato.

Stati e organizzazioni internazionali (tra cui UE, Agenzie delle Nazioni Unite, *World Trade Organization* - WTO, *World Customs Organization* - WCO) possono instaurare sinergie con imprese e associazioni d'impresa, a livello sia nazionale che internazionale (come la *International Chamber of Commerce* - ICC), per integrare l'azione diplomatica tradizionale con le competenze tecniche e specifiche del settore industriale e commerciale. Tale interazione apporta benefici reciproci e fa assumere anche alle grandi imprese e associazioni di imprese un ruolo di primo piano nella c.d. diplomazia economica, affiancandosi alle organizzazioni internazionali ufficiali¹⁶.

È in tale clima che è maturata la decisione italiana di introdurre una soluzione come la società *benefit* per dare una specifica veste giuridica alle imprese che decidono di ispirare la propria attività economica anche al beneficio comune.

Negli stessi anni a livello globale anche la società civile, dimostrandosi particolarmente sensibile alle tematiche ambientali, ha dato vita a sempre più vasti movimenti di mobilitazione, composti spesso da giovani attivisti (si pensi a Greta Thunberg), per promuovere azioni di protesta e disobbedienza civile (come blocchi stradali, imbrattamenti e partecipazione attiva ai *summit* internazionali) al fine di scuotere l'opinione pubblica e spingere i governi ad adottare misure urgenti per la tutela del pianeta e delle future generazioni.

Anche sulla scia di tali mobilitazioni si è diffuso il contenzioso climatico, da cui sono scaturite numerose decisioni, spesso di Corti superiori, che compongono un quadro giuridico ancora complesso e frammentato, nel quale si stenta a delineare tendenze uniformi a livello globale. Molte decisioni si concentrano su questioni preliminari relative alla giurisdizione o alla legittimazione delle parti, spesso associazioni senza scopo di lucro o cittadini riuniti in *class action* che agiscono nei confronti di governi, imprese o loro amministratori per ottenere il riconoscimento di diritti e l'accertamento di responsabilità derivanti dalla violazione di norme

¹²Obiettivo da raggiungere attraverso la graduale eliminazione dei combustibili fossili nei sistemi energetici, l'aumento della capacità di energia rinnovabile, l'adozione di tecnologie a basse emissioni (rinnovabili, nucleare, di cattura-utilizzo-stoccaggio del carbonio) e la riduzione delle emissioni da trasporto su strada. La COP 29 del 2024 non è tornata su tali temi e ha conseguito risultati solo parziali con riferimento allo sviluppo di un mercato internazionale per lo scambio di crediti di carbonio e alla finanza climatica a favore dei Paesi del Global South.

¹³Enciclica "*Laudato si'*" di Papa Francesco del 24 maggio 2015. L'Enciclica, nell'ottica di promuovere il dialogo tra scienza e religione, di sensibilizzare l'opinione pubblica e responsabilizzare i governanti, riconosce che la Terra è un'eredità comune e che l'ambiente è un bene collettivo patrimonio di tutta l'Umanità, la cui cura è responsabilità di tutti. È proposto un approccio all'economia e allo sviluppo tecnologico ispirato ad un nuovo modello di sviluppo e progresso globale che tuteli gli aspetti ecologici e che integri la dimensione culturale, umana e sociale nel rispetto delle peculiarità dei diversi Paesi.

¹⁴L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile è un Programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità basato sulla pace e la collaborazione, che amplia quanto previsto con l'Agenda XXI del 1992 e che tiene conto dei risultati raggiunti con gli *UN Millennium Development Goals* del 2000.

¹⁵"*Noi, Capi dello Stato e del Governo e Altri Rappresentanti, riuniti al Quartier Generale delle Nazioni Unite di New York dal 25 al 27 settembre 2015 per la celebrazione del settantesimo anniversario dell'ONU, oggi abbiamo stabilito i nuovi Obiettivi globali per lo Sviluppo Sostenibile. ... 28. Ci impegneremo ad attuare cambiamenti fondamentali riguardanti il modo in cui le nostre società producono e consumano beni e servizi. I governi, le organizzazioni internazionali, il settore commerciale, altri attori ed individui non statali devono contribuire a cambiare modelli di consumo e produzione non sostenibili, anche attraverso la mobilitazione di un'assistenza finanziaria e tecnica da tutte le fonti possibili per rinforzare le capacità innovative, tecnologiche e scientifiche dei paesi in via di sviluppo, verso modelli di consumo e di produzione più sostenibili. Incoraggiamo la realizzazione del Quadro Decennale di Programmi per la Produzione e il Consumo Sostenibili. Tutti i paesi devono agire, con i paesi sviluppati alla guida, tenendo conto dello sviluppo e delle capacità dei paesi in via di sviluppo.*"

¹⁶S. BELTRAME - R. MARCHETTI, *Per la patria e per profitto, Multinazionali e politica estera dalle Compagnie delle Indie ai giganti del web*, Luiss University Press 2022.

internazionali o nazionali su obblighi di trasparenza e di contrasto al *green washing* e sull'uso di combustibili fossili.

2.3 La cultura della sostenibilità nel diritto dell'UE ante e post 2015

Con la Conferenza delle Nazioni Unite di Stoccolma del 1972 la tutela dell'ambiente ha acquisito un'importanza sempre maggiore anche nell'Unione Europea, trovando spazio in numerosi programmi pluriennali (l'ottavo, del 2022, è proiettato fino al 2030) e nei Trattati istitutivi, che ora prevedono che la materia ambientale abbia una valenza trasversale rispetto alle diverse politiche comunitarie, con particolare attenzione alla promozione dello sviluppo sostenibile¹⁷. Sulla base di tali presupposti l'UE ha adottato piani di intervento finalizzati alla realizzazione del principio dello sviluppo sostenibile (le Strategie del 2001 e del 2006) e ha istituito, nel 2002, l'*European Sustainable Development Network* – ESDN.

In seguito alle significative iniziative promosse dalle Nazioni Unite nel 2015, e in particolare per dare attuazione all'Agenda 2030, nel 2019 la Commissione Europea ha presentato il *Green Deal* europeo¹⁸ e la conseguente Agenda strategica 2019-2024¹⁹, seguiti nel 2021 dalla *European Climate Law*²⁰. È stato così fissato l'ambizioso obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e di ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

Tali traguardi possono essere conseguiti anche grazie all'implementazione dell'*Emission Trading System* – ETS, il sistema di scambio delle quote di emissione di carbonio basato sul principio “*cap and trade*”. Introdotto nell'UE dalla Direttiva ETS²¹, questo meccanismo è attualmente applicato nei settori con più alto impatto sui cambiamenti climatici come quello dell'aviazione, degli impianti industriali energivori (tra i quali acciaierie, raffinerie e centrali elettriche) e, dal 2025 con ETS2, anche quelli della costruzione di edifici e del trasporto su strada.

Il sistema ETS, strumento fondamentale per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, prevede l'assegnazione di un numero limitato di permessi di emissione alle imprese. Queste ultime possono scambiare tali permessi sul mercato²² incentivando così l'adozione di tecnologie più pulite e efficienti. L'obiettivo finale è quello di ridurre gradualmente il numero complessivo di permessi in circolazione, limitando così le emissioni totali. Sul tema, in occasione della recente COP 29 di Baku, si è raggiunto un accordo (basato sull'art. 6.4 dell'Accordo di Parigi) che ha gettato le basi per un futuro mercato internazionale dei crediti di carbonio (*Centralised Carbon Crediting Mechanism*).

La strategia del *Green Deal* si basa sulle dieci azioni-chiave già delineate nell'*Action Plan on Financing Sustainable Growth* del 2018, un piano volto a promuovere la crescita sostenibile attraverso incentivi a finanziamenti e investimenti allineati ai principi ESG.

In attuazione dell'*Action Plan*, il *Sustainable Finance Package* ha previsto una serie di direttive e regolamenti destinati alle grandi imprese, che hanno segnato una svolta in quanto si è

²²Green Paper Promoting a European framework for corporate social responsibility, 18.7.2001, COM(2001) 366.

¹⁷Nell'art. 3 del TUE si prevede che l'Unione “*Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente*”. Nel TFUE l'art. 4 par. 2 lett. e) ha inserito la materia dell'ambiente tra quelle di competenza concorrente tra gli Stati membri e l'Unione (non più di competenza residuale per quest'ultima) e l'art. 11 ha stabilito che le esigenze di tutela dell'ambiente “*devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche comunitarie*”. Il Titolo XX, dedicato all'ambiente, disciplina inoltre obiettivi, principi, procedure delle politiche ambientali negli artt. 191-193. Infine, la Carta dei diritti fondamentali, che come noto per l'art. 6 del TUE ha lo stesso valore giuridico dei Trattati, prevede all'art. 37 tra i diritti fondamentali che “*Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile*.”

¹⁸Il *Green Deal* Europeo è una strategia che prevede una serie di misure consistenti in disposizioni normative e investimenti per rendere più sostenibili la produzione di energia e lo stile di vita dei cittadini europei.

¹⁹L'Agenda strategica 2019-2024 pone come priorità la protezione dei cittadini e delle libertà, lo sviluppo di una forte e vivace base economica, la costruzione di un'Europa verde, equa, sociale e a impatto climatico zero e la promozione su scala mondiale di interessi e valori europei. I principali settori di intervento riguardano le valutazioni ambientali, l'inquinamento atmosferico, la lotta ai cambiamenti climatici, l'inquinamento delle acque e acustico, rifiuti e imballaggi, la tutela penale dell'ambiente, la gestione delle sostanze chimiche, l'informazione ambientale e la tutela della biodiversità (Rete Natura 2000).

²⁰Regolamento n. 2021/1119 del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica.

²¹Direttiva cd. EU ETS n. 2003/87/CE, del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, più volte modificata e ora nella fase 4 per il periodo 2021-2030. Per ogni anno è fissato in misura decrescente un “*cap*” di emissioni di CO2 consentite sul territorio europeo cui corrispondono quote (ciascuna rappresenta una tonnellata di CO2) assegnate a titolo gratuito agli operatori interessati. All'esito di un rendiconto annuale, le imprese che hanno emesso meno CO2 di quanto è loro consentito possono vendere (in aste pubbliche) le quote non utilizzate alle imprese che abbiano superato il cap. Queste ultime possono compensare le quote di emissione in eccesso anche con crediti ottenuti con progetti di attuazione congiunta (Joint Implementation – JI) e con il meccanismo di sviluppo pulito (Clean Development Mechanism – CDM) previsti dal Protocollo di Kyoto. In Italia il sistema di attuazione della Direttiva EU ETS è presidiato dal Comitato interministeriale ETS (MASE-MIMIT-MIT).

²²Tra i mercati del carbonio (*Carbon Credit Mechanism*) quello europeo è il più sviluppato, seguito da quello britannico, nordamericano e cinese.

abbandonata la precedente impostazione che con scarsa efficacia aveva fatto ampio ricorso a strumenti di *soft law* (raccomandazioni, pratiche di CSR²³ e codici di *corporate governance*), ad esempio per intervenire sul collegamento della remunerazione degli amministratori anche ad obiettivi di sostenibilità o sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi²⁴.

Gli interventi normativi che ne sono derivati hanno introdotto anche soluzioni di *hard law*, riferibili a strumenti obbligatori o facoltativi, per garantire in ogni caso la trasparenza e la comparabilità delle informazioni relative agli investimenti sostenibili, con l'obiettivo di rafforzare la consapevolezza e la fiducia degli investitori e di contrastare pratiche ingannevoli come il *green-washing*. A tal fine l'UE ha istituito un sistema di classificazione delle attività economiche sostenibili (con il Regolamento Tassonomia), ha rinforzato l'affidabilità e la comparabilità delle informazioni relative alla sostenibilità pubblicate dalle imprese (con le Direttive NFRD e CSRD) e ha definito uno *standard* europeo per etichettare come "European Green Bonds" o "EuGB" i prodotti finanziari sostenibili (con il Regolamento *Green Bond*)²⁵.

Il Regolamento Tassonomia (n. 2020/852)²⁶ definisce le caratteristiche che un'attività economica deve possedere per essere considerata sostenibile. Oltre a contribuire a uno dei sei obiettivi ambientali stabiliti, questa attività non deve causare danni significativi a uno degli altri (principio *Do Not Significant Harm* - DNSH), deve rispettare garanzie minime di salvaguardia sociale e di tutela di diritti umani e dei lavoratori riconosciute a livello internazionale²⁷ e deve risultare conforme a specifici criteri tecnici indicati dai Regolamenti delegati (periodicamente aggiornati)²⁸.

Tale classificazione è vincolante per i legislatori degli Stati membri che intervengono nella materia, per le società tenute a rendicontare i propri risultati anche in termini di sostenibilità e per gli intermediari che offrono prodotti finanziari sostenibili sui mercati europei. Può inoltre essere presa come riferimento da tutti coloro che, pur non essendovi obbligati, scelgano di etichettare le proprie attività come sostenibili e di offrire garanzie di affidabilità (come ad esempio le società *benefit*).

Quanto alla rendicontazione di sostenibilità, l'Unione Europea è intervenuta a più riprese sul tema. Dapprima imponendola alle imprese di maggiore dimensione con la Direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e sulla diversità (*Non-Financial Reporting Directive* – NFRD n. 2014/95). In seguito tale obbligo è stato ampliato dalla Direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (*Corporate Sustainability Reporting Directive* – CSRD n. 2022/2464), che ha revisionato e sostanzialmente sostituito la prima ridefinendo gli ambiti di applicazione e le modalità di rendicontazione.

L'obiettivo primario di tale normativa è quello di introdurre uno strumento di gestione della *governance* della sostenibilità che accompagni le imprese in un percorso di sviluppo sostenibile graduale e in continuo miglioramento, che integri la sostenibilità nella *governance* azien-

²³Green Paper Promoting a European framework for corporate social responsibility, 18.7.2001, COM(2001) 366.

²⁴Raccomandazione 2004/913/EC relativa alla promozione di un regime adeguato per quanto riguarda la remunerazione degli amministratori delle società quotate; Raccomandazione 2005/162/EC sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza delle società quotate e sui comitati del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza; Raccomandazione 2009/385/EC che integra le raccomandazioni 2004/913/CE e 2005/162/CE per quanto riguarda il regime concernente la remunerazione degli amministratori delle società quotate. L'inefficacia delle Raccomandazioni emerge dal *Report on the application of the Commission Recommendation on directors' remuneration* (SEC 2007, 1022, of 13 July, 2007) e dal *Report on the application of the Commission 2009/385/EC Recommendation* (SEC(2010)285).

²⁵Meritano menzione anche altri interventi che hanno riguardato l'impegno a lungo termine degli azionisti (Direttiva 2017/828 – SHRD2 sull'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti), l'introduzione di nuovi obblighi di disclosure in capo agli intermediari relativi alle modalità di integrazione dei fattori ESG nelle scelte di investimento (Regolamento 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari) e l'introduzione di indici di riferimento di strumenti e contratti finanziari che tengano conto di aspetti di sostenibilità ambientale (Regolamento 2021/168 c.d. Regolamento *Benchmark* sull'esenzione di taluni indici di riferimento per valuta estera a pronti di paesi terzi e la designazione di sostituti di determinati indici di riferimento in via di cessazione).

²⁶Regolamento (EU) 2020/852 del 18 Giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (Regolamento Tassonomia); *Commission Communication on EU taxonomy, corporate sustainability reporting, sustainability preferences and fiduciary duties: directing finance towards the European Green Deal*, of 21 April 2021, COM(2021)188. I sei obiettivi ambientali sono i seguenti: Mitigazione dei cambiamenti climatici, Adattamento ai cambiamenti climatici, Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine, Transizione verso un'economia circolare, Prevenzione e controllo dell'inquinamento, Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

²⁷Ad es. dalle Linee-guida dell'OCSE per le multinazionali o dalle convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro - OIL.

²⁸*Climate Delegated Act - Delegated Regulation (EU) 2021/2139 of 4 June 2021; Delegated Regulation (EU) 2023/2485 of 27 June 2023 amending the Climate Delegated Act; Disclosures Delegated Act - Delegated Regulation (EU) 2021/2178 of 6 July 2021; Complimentary Climate Delegated Act - Delegated Regulation (EU) 2022/1214 of 9 March 2022; Environmental Delegated Act - Delegated Regulation (EU) 2023/2486 of 27 June 2023*. I criteri definiti dai Regolamenti delegati tengono conto degli sviluppi tecnologici e possono essere riesaminati periodicamente, anche per aggiungere nuovi settori e attività, incluse quelle di transizione, come è avvenuto nel 2022 per l'utilizzo del gas e del nucleare nel settore energetico. Cfr. il sito della Commissione UE: https://finance.ec.europa.eu/regulation-and-supervision/financial-services-legislation/implementing-and-delegated-acts/taxonomy-regulation_en

dale e promuova un dialogo con gli *stakeholder* che si estende gradualmente a tutta la catena di fornitura.

La NFRD ha imposto di includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario alle imprese di grandi dimensioni di interesse pubblico con più di 500 dipendenti. La CSRD ha poi esteso l'obbligo anche alle imprese con più di 250 dipendenti e a tutte le società quotate in mercati regolamentati, con esclusione delle microimprese²⁹.

La relazione deve fornire informazioni dettagliate sugli impatti dell'attività economica in coerenza con il principio della doppia materialità, che richiede di considerare sia gli effetti delle tematiche ESG sull'impresa, sia gli effetti dell'impresa sull'ambiente e sulla società³⁰.

La NFRD è stata attuata in Italia con il d. lgs. n. 254/2016, che ha tra l'altro previsto che anche le imprese non sottoposte all'obbligo di rendicontazione possano presentare volontariamente una dichiarazione di carattere non finanziario, in forma semplificata se si tratta di PMI. La CSRD è stata attuata di recente con il d. lgs. n. 125/2024.

La CSRD ha rappresentato un importante passo avanti nella armonizzazione della rendicontazione di sostenibilità a beneficio della comprensione e comparabilità dei dati. A differenza del passato³¹, la nuova normativa non lascia alle imprese ampia libertà nella scelta dei criteri offerti da numerosi *standard* internazionali, ma impone l'adozione di *standard* di rendicontazione uniformi a livello europeo, gli *European Sustainability Reporting Standards* – ESRS³², sviluppati dall'*European Financial Reporting Advisory Group* – EFRAG e in ampia misura allineati con gli *standard* globali elaborati dall'*International Financial Reporting Standards* (IFRS Foundation).

La CSRD prevede anche requisiti di rendicontazione più dettagliati e la verifica delle informazioni da parte di un revisore indipendente. Inoltre, per garantire una maggiore trasparenza sul mercato, le dichiarazioni devono essere presentate in un formato elettronico standardizzato, al fine di creare un *database* europeo liberamente accessibile.

Tale normativa rappresenta un utile riferimento anche per la rendicontazione di impatto richiesta alle società *benefit* italiane, di cui si dirà in seguito.

Un altro tassello importante della *policy* dell'UE per consolidare la fiducia nei mercati nei confronti della sostenibilità è rappresentato dalla disciplina dei *Green Bond*, emissioni di obbligazioni destinate a canalizzare capitali privati verso investimenti in grado di generare benefici ambientali concreti, come lo sviluppo di tecnologie pulite e la promozione di pratiche sostenibili nei trasporti e nell'utilizzo delle risorse³³.

Si tratta di meccanismi di finanziamento e investimento privato ormai diffusi a livello globale, in particolare nell'UE, che possono contribuire in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici fissati per il 2030. Le prime emissioni, promosse da istituzioni finanziarie internazionali come la Banca mondiale e la Banca Europea per gli Investimenti, sono state presto seguite da quelle di enti statali, municipalità e società private. Si tratta pertanto di uno strumento che può essere adottato da imprese che orientino in direzione della sostenibilità tutto o parte della propria attività. Tra le prime vi sono le società *benefit* e le forme equivalenti.

Il Regolamento n. 2023/2631³⁴, ispirandosi alle Linee guida dell'*International Capital Market Association* – ICMA³⁵, ha definito *standard* volontari uniformi per le società emittenti che de-

²⁹La CSRD estende l'obbligo di utilizzare gli Standard ESRS per la rendicontazione a un numero crescente di aziende: dal 2025 alle grandi imprese soggette alla direttiva NFRD, come le imprese quotate, banche e assicurazioni con più di 500 dipendenti, 20 milioni di euro di stato patrimoniale e 40 milioni di euro di ricavi netti; dal 2026 alle imprese che soddisfano almeno due dei seguenti criteri, cioè più di 250 dipendenti, 20 milioni di euro di stato patrimoniale o 40 milioni di euro di ricavi netti; dal 2027 alle PMI quotate, agli istituti di credito di piccole dimensioni e alle imprese di assicurazioni dipendenti da un Gruppo; dal 2029 a imprese e filiali con capogruppo extra-UE con oltre 150 milioni di ricavi netti.

³⁰La relazione deve pertanto illustrare, con riferimento a impatti ambientali, problematiche di tipo sociale relative a dipendenti, rispetto dei diritti umani, corruzione e riciclaggio, modello di business, policy e modelli di due diligence con i relativi risultati, profili di gestione del rischio.

³¹Comunicazione della Commissione – *Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario* (Metodologia per la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario) C/2017/4234; *Communication from the Commission – Guidelines on non-financial reporting: Supplement on reporting climate-related information* C/2019/4490.

³²Gli standard ESRS, nella versione adottata dalla Commissione il 31 luglio 2023, sono 12 e si dividono in quattro categorie: generali (prescrizioni generali e informazioni generali), ambientali (cambiamenti climatici, inquinamento, acque e risorse marine, biodiversità ed ecosistemi, uso delle risorse ed economia circolare), sociali (forza lavoro propria, lavoratori nella catena del valore, comunità interessate, consumatori e utilizzatori finali) e di governance (condotta delle imprese).

³³Cfr. il sito dell'EU "The European green bond standard – Supporting the transition" al seguente link https://finance.ec.europa.eu/sustainable-finance/tools-and-standards/european-green-bond-standard-supporting-transition_en#:~:text=The%20European%20green%20deal%20investment%20plan%20of%202014,no%20official%20green%20bond%20standard%20within%20the%20EU.

³⁴Regolamento 2023/2631 del 22 novembre 2023 sulle obbligazioni verdi europee e l'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e legate alla sostenibilità. In vigore dal 21 dicembre 2024.

³⁵ICMA, *Green Bond Principles. Voluntary Process Guidelines for Issuing Green Bonds*, June 2021 (with June 2022 Appendix I), al link <https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2022-updates/Green-Bond-Principles-June-2022-060623.pdf>

siderano utilizzare la denominazione “*European Green Bond*” o “*EuBG*”. Tale regime richiede, tra l’altro, che i progetti finanziati risultino allineati con la tassonomia europea, forniscano informazioni chiare e complete e siano sottoposti a revisione esterna e alla vigilanza dell’*European Securities and Markets Authority* - ESMA.

In aggiunta a quanto previsto nell’ambito del *Sustainable Finance Package*, e a supporto del conseguimento degli obiettivi posti dalle misure dell’UE nel settore dell’ambiente e dei diritti umani, comprensivi dei diritti dei lavoratori, un ulteriore livello di impegno per le grandi imprese è quello predisposto dalla recente Direttiva *Due Diligence* n. 2024/1760 (*Corporate Sustainability Due Diligence Directive* – CSDDD o CS3D)³⁶. Le imprese destinatarie della Direttiva³⁷ hanno infatti l’obbligo di prevenire e mitigare gli impatti negativi che la loro attività e quella dei *partner* commerciali a monte e a valle della loro catena di fornitura possono avere sull’ambiente e sui diritti umani. Hanno inoltre specifici obblighi di contrasto al cambiamento climatico. La Direttiva, da attuarsi in modo graduato a seconda delle dimensioni e della natura delle imprese entro un periodo che va da luglio 2026 a luglio 2029, prevede pertanto un sistema articolato di obblighi, dal mancato rispetto dei quali derivano responsabilità e sanzioni di varia natura, con ricadute indirette anche sulle piccole e medie imprese coinvolte nella *supply chain*³⁸.

Il mondo dell’industria ha inoltre accesso anche ad altri strumenti di qualificazione di sostenibilità, previsti da altre normative unionali o oggetto di autoregolamentazione.

Le imprese possono infatti avvalersi di diverse certificazioni per attestare il proprio impegno in materia di sostenibilità ambientale e sociale e per differenziare i propri prodotti e servizi sul mercato.

Al riguardo l’Unione Europea offre (con il Regolamento n. 66/2010) strumenti di certificazione come l’*Ecolabel*³⁹, un marchio di qualità ecologica che può essere apposto su prodotti e servizi, garantendo al consumatore precise informazioni sull’impatto ambientale del prodotto lungo tutto il ciclo di vita.

Oltre a quelle europee, le imprese possono ottenere certificazioni di altre organizzazioni internazionali o private che attestino il loro impegno in ambito ambientale e sociale, la cui spendibilità sui mercati dipende dalla reputazione e dal prestigio dell’ente certificatore.

Tra queste si distingue la certificazione di efficienza ambientale, rilasciata se la gestione ambientale dei processi produttivi (ISO 14001) e l’ecocompatibilità dei diversi prodotti risultano conformi agli *standard* internazionali dell’ISO (*International Organization for Standardization*).

Un altro strumento è rappresentato dal mercato dei crediti di carbonio (*Verified Carbon Credits* o *Voluntary Carbon Credits* - VCC), distinto da quello in cui si scambiano le quote di emissione di carbonio autorizzate (*Emission Trading System*), cui si è fatto sopra cenno. I VCC rappresentano infatti quote di progetti che si propongono la finalità, certificata da organismi privati indipendenti, di ridurre le emissioni di gas serra. La loro natura giuridica è controversa ed è attualmente oggetto di studio nell’ambito di un Progetto UNIDROIT⁴⁰.

Spesso associata e collegata al mondo delle società *benefit* è poi la certificazione “*B Corp*” o “*B Corporation*”⁴¹, riconosciuta a livello internazionale e rilasciata da *B Lab*, un’organizzazione privata *non profit* con sede in Pennsylvania. Per ottenerla, le imprese devono superare un rigoroso processo di valutazione del loro impegno in ambito ambientale, sociale e di governance (il test *B Impact Assessment* - BIA) ed inoltre integrare questi principi nello Statuto. Per mantenerla, nei Paesi che prevedono la disciplina delle società *benefit B Lab* richiede la successiva adozione di tale forma societaria.

³⁶Direttiva 2024/1760 del 13 giugno 2024 sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (modifica la direttiva 2019/1937 e il regolamento 2023/2859).

³⁷Società dell’area UE con più di 1.000 dipendenti e con un fatturato globale superiore a 450 milioni di euro, società capogruppo di un gruppo che abbia raggiunto tali limiti, franchising che operano nell’UE con fatturato superiore a 80 milioni di euro, di cui almeno 22,5 derivanti da royalties, nonché società capogruppo, imprese e franchising di Paesi terzi che raggiungono tali soglie di fatturato nel mercato dell’Unione. Cfr. https://www.assonime.it/attivita-editoriale/news/Pagine/News-05_07_2024.aspx

³⁸Si veda di recente L. Ventura, *Corporate Sustainability Due Diligence and the New Boundaries of the Firms in the European Union*, in *European Business Law Review*, vol. 34, no. 2, 2023, 239-268; ID., L. Ventura, *Supply Chain Management and Sustainability: The New Boundaries of the Firm*, in *Uniform Law Review*, n. 3, 2021, 599-634.

³⁹Il marchio Ecolabel è previsto dal Regolamento n. 880/1992, oggi n. 66/2010 relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE), modificato nel 2013. Consente di apporre su prodotti (con esclusione di alimenti, bevande e farmaci, sottoposti a specifica normativa) e servizi un’etichetta che indica al consumatore il ridotto impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita.

⁴⁰Progetto UNIDROIT: *Study LXXXVI - Legal Nature of Verified Carbon Credits* <https://www.unidroit.org/work-in-progress/verified-carbon-credits/>.

⁴¹Da dati di luglio 2024 risultano 6000 certificazioni B Corp in circa 80 Paesi e 150 settori diversi. 140 sono in Italia. Fonte <https://www.bcorporation.net/en-us/>

2.4 Il costituzionalismo ambientale

La tutela ambientale, che si è evoluta in modo sempre più complesso e multidisciplinare a livello globale, ha richiesto una risposta normativa altrettanto articolata. L'integrazione di principi ambientali nelle costituzioni⁴² e nelle leggi ordinarie di numerosi Paesi è un chiaro esempio di questa evoluzione. Negli ultimi decenni, in particolare dopo l'Accordo di Parigi del 2015, si è assistito a un'accelerazione di questo processo, alimentato dalla crescente consapevolezza scientifica dell'impatto delle attività umane sull'ambiente e sul clima, ben rappresentata dall'elaborazione del concetto di "Antropocene"⁴³.

Le posizioni più innovative sono emerse nei Paesi del c.d. *Global South* (Africa, America Latina e parte dell'Asia), che hanno spesso integrato principi ambientali nelle loro giovani costituzioni, dimostrando una ampia apertura alle nuove sfide. I Paesi con tradizioni costituzionali più consolidate (appartenenti prevalentemente alla tradizione giuridica occidentale), hanno mostrato un approccio più graduale e meno innovativo. Nelle relative Costituzioni i principi ambientali riconosciuti a livello internazionale⁴⁴ sono infatti menzionati in misura variabile e trovano collocazione in sezioni diverse e con vario peso (nel Preambolo, tra i Principi Fondamentali o nelle parti successive). In pochi casi la tutela ambientale è ancora affidata esclusivamente alla giurisprudenza delle Corti costituzionali o superiori, come accade nel Regno Unito e negli Stati Uniti per ragioni storiche legate all'impostazione delle fonti costituzionali. Ormai in rari casi manca del tutto una tutela costituzionale dell'ambiente.

I principi così introdotti da quello che è stato definito il costituzionalismo ambientale impongono una rivisitazione critica delle norme vigenti nei diversi ordinamenti al fine di ridefinire i diritti, le libertà e i doveri di tutti i soggetti coinvolti, sia pubblici che privati.

Da quanto sopra deriva una crescente consapevolezza delle responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nella tutela ambientale (istituzioni pubbliche, singoli cittadini e imprese) e lo sviluppo di nuove forme di partenariato pubblico-privato, di partecipazione della società civile (come il *débat public* e la *convention citoyenne* francese o la consulte previe del Sud America) e di potenziamento degli strumenti di accesso alla giustizia (come la *public interest litigation* indiana e l'*ação popular* brasiliana). Nonché una maggiore legittimazione di ogni forma di qualificazione di sostenibilità ambientale, non ultima l'assunzione di una veste societaria *ad hoc* come quella di società *benefit*.

Il costituzionalismo ambientale ha trovato espressione anche in Italia, che ha seguito l'esempio di altri Paesi, in particolare della Germania, che avevano già riformato in tal senso le costituzioni di metà '900.

La Germania è intervenuta nel 1994 introducendo nel *Grundgesetz* del 1949 l'art. 20A (poi modificato nel 2002), che ora prevede che è dovere dello Stato e dei pubblici poteri tutelare le basi naturali della vita e gli animali anche a protezione delle generazioni future. Successivamente, nel 2005 anche la Francia ha ulteriormente rafforzato questa tendenza elevando la *Charte de l'environnement* del 2004 al rango costituzionale (citandola nel Preambolo della Costituzione del 1958).

L'Italia, che in precedenza aveva di fatto delegato alla Corte costituzionale le questioni in materia ambientale, ha introdotto significative innovazioni con la legge costituzionale n. 1/2022, che ha modificato gli artt. 9 e 41 della Costituzione⁴⁵.

Nell'ambito dei Principi Fondamentali, il nuovo terzo comma dell'art. 9 prevede ora la tutela da parte della Repubblica dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Tali principi si aggiungono alla preesistente protezione del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione. Inoltre, viene data specifica rilevanza alla tutela degli animali prevedendo una riserva di legge statale per la disciplina delle relative modalità e forme.

Inoltre, nel contesto del Titolo III, dedicato alla costituzione economica, il secondo comma dell'art. 41 specifica ora che la libertà di iniziativa economica privata incontra un esplicito limi-

⁴³Un'ampia ricognizione del costituzionalismo ambientale e delle prime reazioni alla riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione italiana è in DOMENICO AMIRANTE, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, Il Mulino 2022.

⁴⁴Il termine "Antropocene" è stato coniato dal Premio Nobel per la Chimica Paul Crutzen per indicare l'era geologica che segue l'Olocene, in cui l'Umanità è consapevole di poter incidere con le proprie attività sulle condizioni di vita sulla Terra. P. CRUTZEN, *Geology of Mankind*, in *Nature*, 415, 2022, p. 23.

⁴⁵Sono frequenti i riferimenti all'ambiente, ad elementi ecologici, allo sviluppo sostenibile, alla gestione delle risorse naturali, al riparto di competenze legislative, al clima, agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla comunità, alla responsabilità e interdipendenza fra individuo, società e natura e alla tutela e solidarietà intergenerazionale.

⁴⁶Nel Febbraio 2022 il Parlamento italiano ha votato la legge costituzionale numero 1/2022 "Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente", preceduta da 8 diversi disegni di legge. Tra le diverse proposte di riforma di contenuto minimalista, forte (con l'affermazione di un diritto soggettivo e collettivo all'ambiente, principi di gestione dell'ambiente e norme sulla tutela degli animali) e intermedio sono infine prevalse queste ultime, di compromesso.

te nella salvaguardia della salute e dell'ambiente, che si affianca alla tutela dei valori già menzionati nello stesso articolo, quali sicurezza, libertà, dignità umana e utilità sociale. Ancora, il terzo comma dello stesso articolo è stato integrato per volgere anche verso fini ambientali, oltre che sociali, i programmi e i controlli considerati opportuni per legge al fine di orientare e indirizzare le attività economiche, sia pubbliche che private.

L'introduzione della tutela dell'ambiente tra i Principi Fondamentali della Costituzione rafforza l'allineamento dell'ordinamento italiano con gli obiettivi perseguiti a livello internazionale e dall'UE ed esprime una forte valenza non solo sul piano tecnico-giuridico, ma anche civico e sociale. La nuova centralità attribuita alla protezione ambientale impone agli operatori di varia natura (tra cui professionisti, imprese, studiosi e giudici) di superare le iniziali difficoltà, e in alcuni casi resistenze, nel riconoscere a tale tutela il giusto peso nel bilanciamento con altri valori e diritti costituzionali di rango inferiore.

Diviene necessaria anche una rilettura e un adeguamento della normativa nazionale in materia ambientale, che attualmente si presenta frammentaria e in gran parte derivante dall'attuazione di norme e principi di matrice euro-unitaria e internazionale. Tale compito è stato di recente affidato ad una specifica Commissione interministeriale, incaricata di proporre un aggiornamento di tali norme che tratti la materia in modo organico e sistematico⁴⁶.

Le nuove indicazioni costituzionali danno maggiore evidenza anche a normative, come quella sulla società *benefit* e sulle forme corrispondenti nei diversi Paesi, a volte inizialmente sottovalutate.

III. Il modello *benefit* nel diritto societario italiano e comparato

3.1 La società *benefit* tra social enterprise e “quarto settore”

Si è fin qui delineata per grandi linee la cornice entro cui, nel periodo antecedente e successivo all'introduzione in Italia della società *benefit*, si sono sovrapposte emergenze di varia natura e si è assistito all'evoluzione del diritto ambientale (inteso in senso lato) nell'ambito internazionale, dell'UE e delle Costituzioni nazionali.

È emersa una progressiva attenuazione della tradizionale dicotomia di ruoli tra settore pubblico e privato e la necessità di instaurare una collaborazione ancora più stretta tra questi due poli (ne sono esempio le *public-private partnership*) ed un graduale trasferimento di funzioni di interesse generale dall'amministrazione pubblica alle imprese private.

Risulta evidente come l'introduzione di un modello societario in cui la *governance* e tutte le attività siano orientate anche alla creazione di valore condiviso possa rappresentare una soluzione ispirata a principi di innovazione responsabile e di vantaggio competitivo. Ciò risponde alle esigenze di un mercato globale caratterizzato dalla finanza sostenibile⁴⁷, dalla crescente consapevolezza dei consumatori e da una sempre maggiore sensibilità, anche da parte della pubblica amministrazione, verso tematiche di sostenibilità⁴⁸.

In tale contesto sembra opportuno chiedersi, tanto dal punto di vista dell'ordinamento italiano quanto in una prospettiva globale, in quale misura e con quali limiti la società *benefit* (e le forme simili degli altri ordinamenti) possa essere considerata parte del cosiddetto “quarto settore”. Quest'ultimo rappresenta un ambito in cui l'impresa privata, perseguendo in modo equilibrato interessi economici, sociali e ambientali, contribuisce concretamente e in maniera continuativa al perseguimento di uno sviluppo sostenibile e coerente con gli obiettivi inter-

⁴⁶Commissione istituita dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa con Decreti del 7 novembre 2023 e del 25 gennaio 2024 con i seguenti compiti: “a) elaborare uno schema di legge delega per il riassetto e la codificazione delle normative vigenti in materia ambientale, onde raccoglierle in un unico testo normativo coerente con la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 e con i principi euro-unitari e internazionali; b) elaborare lo schema di uno o più decreti legislativi attuativi dei principi e criteri direttivi della legge delega di cui alla lett. a)”.

⁴⁷Si veda The BlackRock Investment Institute, *Sustainability: The Future of Investing*, February 2019; US SIF Foundation's 2020 Report on US Sustainable, Responsible and Impact Investing Trends, Executive Summary, <https://www.ussif.org/files/Trends%20Report%202020%20Executive%20Summary.pdf>.

⁴⁸Sono sempre più numerosi i Paesi che adottano normative volte a ridisegnare in termini di sostenibilità ambientale e sociale la materia di appalti e contratti pubblici, che divengono fondamentali strumenti di policy nella transizione verso un comparto industriale sostenibile. Si pensi all'attuazione della disciplina comunitaria in materia prevista prima dalle Direttive del 2004 (Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) che hanno per la prima volta esplicitamente riconosciuto la possibilità di integrare criteri non economici nelle procedure di gara, e poi dalle direttive del c.d. “pacchetto di modernizzazione in materia di appalti pubblici” del 2014 (Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE), nelle quali diviene centrale la promozione dell'uso strategico dei contratti pubblici per il conseguimento di obiettivi sociali e ambientali, con il passaggio dal criterio del “prezzo più basso” al criterio del “miglior rapporto qualità-prezzo”, valutato non solo sulla base di criteri economici, ma anche di aspetti qualitativi, tra cui quelli ambientali e sociali (cfr. Considerando 37 e art. 67 Direttiva 2014/24/UE). Altro esempio emblematico, ormai extra-UE, è quello del Regno Unito con la *UK Government Sustainable Development Strategy* del 2005, il *Government Sustainable Procurement Action Plan* del 2006 e le *Public Contract Regulations* del 2015. Sul tema degli appalti pubblici sostenibili si rinvia a L. VENTURA, *Public procurement e sostenibilità. Convergenze trasversali dei sistemi giuridici contemporanei*, in *Diritto del commercio internazionale*, 2020, p. 243 ss; B. DE DONNO - L. VENTURA, *Sustainable procurement: the active role of the State in building a sustainable and inclusive economic growth*, in (F. Pernazza - M.R. Mauro editors) *State and enterprise in the law of the transnational economic relationships*, Springer 2023.

nazionali ed europei.

Occorre premettere che nel nostro, come in altri ordinamenti, si sta diffondendo una concezione allargata di “*social enterprise*” che, ispirata all’esperienza statunitense, abbraccia fenomeni associativi d’impresa orientati allo svolgimento di attività di interesse sociale e ambientale, superando i confini tradizionali tra *profit* e non *profit*. Anche tali settori (tradizionalmente definiti secondo e terzo sulla base della distinzione che guarda ad economia e *welfare*) stanno avanzando, pur se con velocità diverse, verso modelli organizzativi convergenti.

Sul fronte delle attività *charitable* (*non-profit*) si osserva un generale movimento di avvicinamento al modello imprenditoriale *profit*. Molti ordinamenti, infatti, consentono l’adozione di forme giuridiche *profit* adattate *ad hoc* introducendo vincoli sulla destinazione finale dei beni sociali e sulla distribuzione dei dividendi e subordinando eventuali modifiche sostanziali al consenso unanime dei soci.

Ne sono esempio la *Community interest company* (CIC) inglese (regolata dal *Companies – Audit, Investigations and Community Enterprise – Act 2004*), cui ha fatto riferimento la *Community contribution company* (CCC o C3) introdotta nel 2012 nella provincia canadese della British Columbia (dal *British Columbia Business Corporations Act, Part 2.2, sec. 51.91 ss.*) e la *Low-Profit Limited Liability Company* (L3C) statunitense, diffusa in molti Stati dopo che la riforma fiscale del 2013 dell’Illinois l’ha resa conforme agli standard federali relativi ai *Program-Related Investments – PRI*. In Italia un percorso analogo si riscontra nell’evoluzione dell’impresa sociale, soprattutto dopo la riforma del terzo settore⁴⁹.

I modelli societari che sulla scia del modello statunitense sono stati etichettati come “*benefit*” presentano invece un’integrazione più evidente tra lo scopo lucrativo e quello di beneficio comune. Queste forme mirano non solo a generare utili, ma anche a ridurre le esternalità negative o a creare effetti positivi a favore dell’ambiente e delle comunità in cui operano.

Un caso emblematico di tale approccio è rappresentato proprio dalla società *benefit* italiana, che si colloca nel solco dell’esempio statunitense e prelude all’esperienza francese e di altri Paesi extraeuropei.

3.2 Diffusione della forma *benefit*

Come già ricordato, l’Italia è stato il primo Paese in Europa a introdurre la società *benefit* alla fine del 2015, inserendone la disciplina in 9 dei 999 commi dell’unico articolo, oltre a due allegati (nn. 4 e 5), della Legge di stabilità per il 2016 (Legge n. 208 del 28.12.2015, art. 1, commi 376-384). L’innovativa normativa, introdotta in un momento storico caratterizzato dall’ascesa della sostenibilità sociale e ambientale a livello internazionale, europeo e nazionale, è ancora oggi nella sua originaria e laterale collocazione, che ormai non appare del tutto adeguata alla sua cresciuta rilevanza.

Diversamente da quanto avvenuto negli Stati Uniti, in Francia ed in Canada, non si è proceduto ad inserire la disciplina della stessa nella normativa generale sulle società. Un intervento di tale portata sin dal momento iniziale, certo più complesso, avrebbe potuto fornire una collocazione più solida, ma avrebbe forse ritardato o ostacolato l’introduzione della nuova soluzione.

Appare oggi auspicabile, e utile a dare maggiore visibilità alla forma societaria *benefit*, un’integrazione della disciplina delle società *benefit* nel codice civile italiano, seguendo l’esempio del legislatore francese che, in assenza di un codice civile unificato, ha comunque modificato sia il *code civil* che il *code de commerce*. Si potrebbe pertanto prevedere l’introduzione di poche norme sintetiche, destinate alle società civili, commerciali e cooperative, all’interno di un apposito capo che precede quello dedicato alle società costituite all’estero (artt. 2507 ss.). In alternativa si potrebbe scegliere un approccio più frammentato, cui si è già fatto ricorso per le società unipersonali, che inserisca specifiche integrazioni nelle norme destinate ai singoli tipi e modelli societari.

La disciplina italiana mostra un’evidente ispirazione ai due modelli statunitensi delle *benefit corporation*⁵⁰ (quello della *B Lab-ASBC Model Law* e quello del Delaware), da cui deriva in

⁴⁹D. lgs. n. 112 del 3 luglio 2017 *Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106.*

⁵⁰Sul diritto statunitense: J. BLOUNT, K. OFFEI-DANSO, *The Benefit Corporation: A Questionable Solution to a Non-Existent Problem*, in 44 *St. Mary’s L.J.* (2013), p. 617 ss.; D. BRAKMAN REISER, *Benefit Corporation – A sustainable form of organization?*, in 46 *Wake Forest L. Rev.* (2011), p. 591 ss.; J.W. CALLISON, *Putting New Sheets on a Procrustean Bed: How Benefit Corporations Address Fiduciary Duties, The Dangers Created, and Suggestions for Change*, in 2 *Am. U. Bus. L. Rev.* (2012), p. 85 ss.; ID., *Benefit Corporations, Innovation, and Statutory Design*, in 26 *Regent U. L. Rev.* (2013), p. 143 ss.; W.H. CLARK, JR., E.K. BABSON, *How Benefit Corporations Are Redefining the Purpose of Business Corporations*, in 38 *Wm. Mitchell L. Rev.* (2012), p. 817 ss.; B. CUMMINGS, *Benefit Corporations*, cit., p. 578 ss.; R.T. ESPOSITO, *The Social Enterprise Revolution in Corporate Law*, cit., p. 639

parte anche la denominazione, che è stata preferita ad altra tutta in italiano che facesse riferimento al “beneficio comune”.

Negli Stati Uniti, la diffusione della *benefit corporation* è stata promossa da *B Lab*, la stessa organizzazione *non profit* che rilascia la certificazione *BCorp*, che in collaborazione con l'*American Sustainable Business Council* ha predisposto la *Model Benefit Corporation Legislation*. Tale *Model Law* ha ispirato la normativa di numerosi Stati, a partire dal Maryland nel 2010. Poco dopo, nel 2013, lo Stato del Delaware, a conferma delle specificità della propria *corporate law*, ha introdotto con il *Public Benefit Corporation Act* del 2013 un modello in parte diverso, che ha avuto una diffusione più limitata.

L'elemento distintivo della *benefit corporation* risiede nell'inserimento nell'atto costitutivo di un esplicito riferimento al perseguimento di obiettivi di *public benefit* accanto alle tradizionali finalità della *business corporation*. Questa scelta si riflette inevitabilmente sull'intero assetto societario.

Sembra opportuno ribadire che, negli Stati Uniti come a livello globale, la certificazione *BCorp* e la forma *benefit* rappresentano due soluzioni autonome, sebbene frequentemente cumulative. *B Lab* richiede infatti che nei Paesi che disciplinano la società *benefit* la certificazione *B Corp* possa essere mantenuta solo a condizione che la società adotti la forma *benefit* entro un periodo che varia da due a quattro anni⁵¹.

In ambito europeo, dopo l'Italia anche la Francia ha sviluppato una soluzione che coniuga la gestione a scopo di lucro con obiettivi *benefit*. La *loi Pacte* del 2019 ha infatti formulato la disciplina della *société à mission*, in parte diversa da quella italiana⁵². Più recentemente, anche la Spagna ha seguito questa tendenza con l'introduzione della *Sociedades de Beneficio e Interés Común* (*SBIC*) attraverso la *Ley Crea y Crece* del 2022 che, dopo averne fornito una definizione⁵³, ha delegato la disciplina di dettaglio a successivi regolamenti, ancora in fase di elaborazione.

Al di fuori degli Stati Uniti e dell'UE, il modello societario *benefit* si sta rapidamente diffondendo su scala globale⁵⁴, specialmente in molti Paesi dell'America Latina. Ancora una volta ciò è dovuto al ruolo di *B Lab*, lì promotore sia della certificazione *BCorp* attraverso il Sistema B, sia della *Sociedade de Beneficio e Interés Colectivo* (o *Sociedade BIC*) all'interno del movimento delle *Empresas B*.

Dal confronto delle diverse esperienze, che seguono in misura variabile i modelli statunitense e italiano, emerge un'attenzione comune all'integrazione dello scopo *benefit* nell'atto costitutivo della società, ai doveri e alle responsabilità degli amministratori, nonché agli obblighi di rendicontazione e trasparenza. I Paesi dell'America Latina sembrano peraltro fare riferimento al modello italiano per quanto riguarda le tipologie societarie interessate e la predisposizione di sistemi di controllo.

p. 639 ss.; J.K. GRANT, *When Making Money and Making a Sustainable and Societal Difference Collide: Will Benefit Corporations Succeed or Fail?*, in 46 *Ind. L. Rev.* (2012), p. 581 ss.; I. KANIG, *Sustainable Capitalism Through the Benefit Corporation: Enforcing the Procedural Duty of Consideration to Protect Non-Shareholder Interests*, in 64 *Hastings L.J.* (2013), p. 863 ss.; C. LACÓVARA, *Strange Creatures: A Hybrid Approach to Fiduciary Duty in Benefit Corporations*, in *Columb. Bus. L. Rev.* (2011), p. 815 ss.; M.J. LOEWENSTEIN, *Benefit Corporations: A Challenge in Corporate Governance*, in 68 *Bus. Law.* (2013), p. 1007 ss.; M. MANESH, *Introducing the Totally Unnecessary Benefit LLC*, 97 *N.C. L. Rev.* 603 (2019); J.H. MURRAY, *Defending Patagonia: Mergers & Acquisitions with Benefit Corporations*, in 9 *Hastings Bus. L.J.* (2013), p. 485 ss.; ID., *Social Enterprise Innovation*, cit., p. 345 ss.; J. PILERI, *Who is the Client? Rethinking Professional Responsibility for Benefit Corporations*, in 68 *Catholic University Law Review* (2019), p. 291 ss.; A.E. PLERHOPLES, *Delaware Public Benefit Corporations 90 Days Out: Who's Opting In?*, in 14 *U.C. Davis Bus. L.J.* (2014), p. 247 ss.; K. WESTAWAY, D. SAMPSELLE, *The Benefit Corporation: An Economic Analysis with Recommendations to Courts, Boards, and Legislatures*, in 62 *Emory L. J.* (2013), p. 999 ss.; T.J. WHITE, *Benefit Corporations: Increased Oversight Through Creation of the Benefit Corporation Commission*, in 41 *J. Legis.* (2014-2015), p. 329 ss.; E. WINSTON, *Benefit Corporations and The Separation of Benefit and Control*, in 39 *Cardozo Law Review* (2018), p. 1783 ss.

⁵¹In Italia, a gennaio 2022, 84 società *benefit* avevano conseguito anche la certificazione *BCorp*: https://bcorporation.eu/country_partner/italy

⁵²Sulla *société à mission*: G. BRANELLEC, J. LEE, *Benefit Corporation: Faut-il introduire en France une nouvelle forme d'entreprise lucrative ayant l'obligation d'être utile socialement ou environnementalement?*, in *Recherches en Sciences de Gestion*, vol. 106, no. 1, 2015, p. 159 ss.; E. COHEN, *La société à mission. Loi Pacte: enjeux pratiques de l'entreprise réinventée*, Paris, Hermann Ed., 2019; F. LARONZE (coordination), *L'entreprise à mission: réflexions sur le projet de loi PACTE* (Conférence de recherche du 2 mai 2019 - Actes), Paris, 2019, reperibile su <https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/2019-05-02-actes-entreprise-a-mission-rse.pdf>.

⁵³La Disposición Adicional Décima della Ley 18/2022, de 28 de septiembre fornisce la definizione di che segue: “*sociedades de capital que, voluntariamente, deciden recoger en sus estatutos su compromiso con la generación explícita de impacto positivo a nivel social y medioambiental a través de su actividad; y su sometimiento a mayores niveles de transparencia y rendición de cuentas en el desempeño de los mencionados objetivos sociales y medioambientales, y la toma en consideración de los grupos de interés relevantes en sus decisiones*”.

⁵⁴La società *benefit*, con diverse denominazioni, è stata introdotta in Colombia e Porto Rico dal 2018, nella provincia canadese di British Columbia e in Ecuador dal 2019, in Perù dal 2020, in Ruanda dal 2021, a Panama dal 2022 e a San Marino dal 2023. Altri Paesi (tra questi Uruguay, Argentina, Australia, Cile, Taiwan e Corea) stanno predisponendo normative in materia. Cfr. *Ricerca Nazionale sulle Società Benefit 2024*, al link https://www.societabenefit.net/client-assets/files/allegati/2024/Ricerca_nazionale_Societa_Benefit-2024.pdf.

3.3 Scopo lucrativo e beneficio comune

Nel contesto normativo italiano la società *benefit* si distingue dalle società “tradizionali” per l’adozione di un *modus operandi* specificamente ispirato ai principi di responsabilità, sostenibilità e trasparenza e per l’orientamento dell’intera attività economica verso il conseguimento congiunto di finalità lucrative e di beneficio comune.

Lo scopo di lucro rappresenta l’obiettivo soggettivo tradizionalmente perseguito dalle società, che mira prevalentemente alla distribuzione degli utili tra i soci.

Il beneficio comune si sostanzia negli effetti positivi prodotti dall’attività d’impresa, che possono consistere in impatti favorevoli o nella riduzione di preesistenti effetti negativi su soggetti, beni e attività di varia natura indicati nello statuto. L’elencazione delle categorie che possono essere prese in considerazione, caratterizzata da una certa ampiezza e ripetitività, fa riferimento a “*persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse*” coinvolti, direttamente o indirettamente, dall’attività della società, “*quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile*” (commi 376 e 378 lett. b).

La scelta di perseguire il beneficio comune implica l’indirizzo dell’intera attività economica della società verso azioni specificamente mirate alla creazione di effetti positivi su persone o beni. Ciò ovviamente si aggiunge agli obblighi già previsti dalla normativa a tutela di soci, lavoratori, creditori e dell’ambiente, quest’ultimo considerato in tutte le sue componenti, esaurientemente elencate nel cosiddetto Codice dell’ambiente di matrice unionale⁵⁵.

Per orientare le scelte dei soci verso obiettivi chiari, misurabili e concretamente realizzabili, le diverse normative nazionali (tra cui quelle del Delaware, della Colombia, della Francia e anche dell’Italia⁵⁶), ma non la *BLab-ASBC Model Law*, richiedono una descrizione specifica e dettagliata delle finalità perseguite (indicando uno *specific public benefit* oltre al più generico *general benefit*).

La prassi, inizialmente poco allineata con tale esigenza di specificità, sta evolvendo verso l’adozione di formulazioni più dettagliate, che si discostano dalla semplice riproduzione testuale dell’articolo di legge. In questa prospettiva non appare coerente con la finalità di beneficio comune la mera destinazione di una porzione degli utili a soggetti diversi dai soci. In tal caso si configurerebbe piuttosto una donazione o un atto di beneficenza, la cui coerenza con l’oggetto e lo scopo della società sarebbe da valutare anche in considerazione della proporzione tra l’elargizione e la consistenza economica della società.

In termini concreti, le finalità di beneficio comune devono essere strettamente correlate alla tipologia delle attività svolte dalla società e possono includere, a titolo esemplificativo, il coinvolgimento della comunità territoriale, la tutela, conservazione e recupero del patrimonio artistico e archeologico, la protezione e il ripristino dell’ambiente (oltre il livello già imposto dagli obblighi normativi), l’adozione di fonti di approvvigionamento energetico rinnovabili, il sostegno a comunità svantaggiate o a detenuti, l’utilizzo di prodotti e servizi a filiera corta, il potenziamento del *welfare* aziendale, la promozione di arti e scienze, l’avanzamento delle conoscenze scientifiche e tecnologiche e investimenti mirati a generare impatti sociali o ambientali positivi.

3.4 La valutazione d’impatto

L’assenza di una definizione specifica del beneficio comune nello statuto, oltre a costituire un possibile indizio di *greenwashing*, sanzionabile con strumenti a tutela della trasparenza e della concorrenza, rappresenta un ostacolo significativo alla piena attuazione della disciplina della società *benefit*. Tale lacuna può incidere in particolare sulla redazione della Relazione di impatto, con cui la società *benefit* monitora annualmente (o ogni due anni come previsto in Delaware) il conseguimento degli obiettivi *profit-benefit*, individuando altresì eventuali azioni correttive e strategie per il futuro. In Italia la Relazione di impatto deve essere predisposta dagli amministratori, mentre in Francia tale compito è affidato al *Comité de mission*, appositamente costituito. La Relazione deve essere allegata al bilancio annuale e, laddove disponibile, pubblicata sul sito *web* della società.

Elemento distintivo della normativa italiana⁵⁷ è la previsione che la Relazione includa una

⁵⁵D. lgs. n. 152/2006 *Norme in materia ambientale* (c.d. Testo Unico ambientale o Codice dell’ambiente): biodiversità, popolazione, salute umana, flora, fauna, suolo, acqua, aria, fattori climatici, beni materiali, patrimonio culturale e paesaggio.

⁵⁶Commi 377, 379 e 382 della L. n. 208/2015.

⁵⁷Commi 378, lett. b e d, 382 e allegati nn. 4 e 5, di cui si auspica un maggiore coordinamento.

Valutazione di impatto, un documento che deve fornire elementi significativi sul bilanciamento di interessi da parte degli amministratori nella gestione della società e sulla coerenza tra gli obiettivi dichiarati e le azioni effettivamente poste in essere per conseguire il beneficio comune.

La Valutazione di impatto deve essere effettuata avvalendosi di uno *standard* di valutazione esterno⁵⁸, esauriente ed articolato, sviluppato e gestito da un ente terzo, indipendente dalla società e dotato di credibilità e trasparenza. A differenza di quanto avviene in Italia, nel Delaware tali garanzie risultano meno rigorose, in quanto è consentito che lo *standard* sia elaborato dagli stessi amministratori.

La valutazione dell'impatto delle azioni volte a perseguire anche il beneficio comune si articola in quattro aree, che prendono in considerazione il livello di trasparenza e responsabilità nella *governance* societaria, la qualità delle relazioni con dipendenti e collaboratori, i rapporti con gli *stakeholder* esterni e, infine, la tutela dell'ambiente.

È evidente come la qualità della Valutazione di impatto abbia importanti ricadute sulla reputazione della società e sul posizionamento sul mercato delle imprese sostenibili. Una valutazione accurata e credibile risulta peraltro determinante per accedere a finanziamenti dedicati a iniziative *green* o *social*.

Nel contesto caratterizzato dai recenti sviluppi della normativa europea, le società *benefit* e altre simili potranno scegliere di sottoporsi volontariamente alla rendicontazione di sostenibilità prevista dalla Direttiva CSRD che, come sopra ricordato, si avvale degli *European Sustainability Reporting Standards* – ESRS sviluppati dall'EFRAG e prevede una verifica esterna delle informazioni da parte di un revisore indipendente.

Inoltre, anche in caso di emissione di *green bond* la società *benefit* potrà qualificarli come “*European Green Bond*” o “*EuBG*” conformandosi agli *standard* uniformi definiti dal Regolamento n. 2023/2631. Tali attività, su base volontaria e qualificanti, comportano inevitabilmente dei costi che potrebbero non essere alla portata di molte PMI.

3.5 Una nuova “forma”, non un nuovo tipo di società.

Dal punto di vista sistematico è opportuno chiarire che la normativa italiana sulla società *benefit*, analogamente alle altre simili esperienze, non ha introdotto un nuovo tipo societario. La società *benefit* si configura come una forma innovativa, un differente modo di atteggiarsi di tipi e modelli societari già esistenti (quali, in Italia, le società civili, commerciali o cooperative) che, al ricorrere di specifiche condizioni (come l'orientamento dell'intera attività al contemperamento tra finalità lucrative e di beneficio comune), sono sottoposti anche a regole specifiche che integrano o sostituiscono quelle previste per le società tradizionali. Tale approccio risulta già ampiamente adottato in diversi contesti nazionali, ad esempio, in Italia, per le società unipersonali, semplificate e innovative.

Va sottolineato che, mentre nei Paesi di *civil law* che hanno introdotto analoghe forme societarie si consente generalmente a ogni tipologia di società (di persone, di capitali e cooperative) di qualificarsi come *benefit*, in Canada e negli Stati Uniti (in questi ultimi con qualche eccezione)⁵⁹, tale *status* può essere acquisito esclusivamente de *corporation*, non da *partnership*. Tale scelta si può spiegare con la più netta distinzione che, nei sistemi di *common law*, sussiste tra forme associative d'impresa senza (le *partnership*) e con personalità giuridica (le *corporation* del diritto statunitense e le *company* del diritto inglese). La separazione è supportata anche dall'assenza di una comune definizione di società.

L'obiettivo dichiarato della disciplina italiana (nel comma 376) è quello di promuovere la diffusione della società *benefit*, così indirettamente trasferendo sul settore privato parte della cura di interessi pubblici che secondo tradizione sono di competenza dello Stato e delle sue articolazioni amministrative (il c.d. primo settore). Tale sollecitazione è rivolta prioritariamente alle piccole e medie imprese, che costituiscono il tessuto imprenditoriale più diffuso nei vari contesti nazionali, e in seconda battuta alle grandi imprese multinazionali, già soggette a numerosi vincoli sociali e ambientali (in parte sopra richiamati).

Il raggiungimento di tale finalità dipende da numerosi fattori. Tra questi, per le realtà economiche di dimensioni più contenute rilevano in particolare i costi associati agli adempimenti richiesti, quali la nomina del responsabile del beneficio comune (amministratore o dipendente)

⁵⁸Ad esempio *B Impact Assessment* – BIA di *BLab*, *Impact Reporting and Investment Standards* - IRIS, *Global Impact Investing Rating System* - GIIRS, *Social Impact Assessment* - SIA, *Global Reporting Initiative Standard* - GRI, ISO 26000.

⁵⁹Alcuni Stati degli USA hanno esteso l'applicazione del modello “*for-benefit*” alla *limited liability company* (LLC), come il Delaware che ha introdotto la “*statutory public benefit limited liability company*” nel 2018.

e la redazione annuale della Relazione di impatto. A ciò si aggiunge l'incertezza relativa alle modalità di gestione (e connesse responsabilità) che consentano di coniugare efficacemente la finalità lucrativa con quella di beneficio comune.

A bilanciare tali oneri si collocano i benefici, di prevalente natura reputazionale e competitiva, che derivano, in particolare in Italia, anche dall'utilizzo facoltativo delle espressioni "società *benefit*" o "sb" nella denominazione sociale. Tali effetti possono essere amplificati con l'assunzione volontaria di ulteriori adempimenti (e relativi costi), come l'adesione agli *standard* europei di rendicontazione di sostenibilità (gli *ESRS*) o a quelli previsti per l'emissione di *European Green Bond* (cui si è sopra fatto cenno).

In Italia si è finora scelto di non usare la leva degli incentivi fiscali (i vantaggi fiscali risultano infatti scarsi o inesistenti)⁶⁰, probabilmente per evitare che l'adozione della forma sia motivata esclusivamente da fattori contingenti invece che da scelte strategiche di sostenibilità di lungo periodo.

Si è anche deciso di eliminare quello che sembrava un efficace incentivo alla costituzione di società *benefit* previsto dal Codice dei contratti pubblici *ante* riforma del 2023. Si consentiva alle pubbliche amministrazioni di prevedere, nei bandi di gara, criteri premiali che includesero, oltre ai *rating* di legalità e di impresa, anche una valutazione positiva degli impatti prodotti dall'attività d'impresa. Tale valutazione, che prescindeva dalla forma societaria adottata, doveva essere effettuata sulla base di uno *standard* esterno conforme a quanto previsto per le società *benefit* (a cui si faceva espresso riferimento) e coerente con i criteri definiti dall'ANAC⁶¹.

3.6 Bilanciamento di interessi, responsabilità e controlli

Il richiamo ricorrente allo *standard* di valutazione esterno per la misurazione degli impatti generati dall'attività della società *benefit* sottolinea come le disposizioni più significative, accanto a quelle relative allo scopo ibrido, riguardino le modalità di gestione. Le indicazioni, forse volutamente sintetiche e non esaustive, sono nel comma 380, secondo cui la società deve essere amministrata "bilanciando" i molteplici interessi coinvolti: quelli dei soci (orientati al perseguimento dello scopo di finalità lucrative e di beneficio comune) e quelli delle persone o dei beni che vengono in contatto con la società, che, destinatari del beneficio comune, dovrebbero trarre un impatto positivo o almeno vedere ridotti gli effetti negativi preesistenti. Spetta pertanto all'interprete stabilire se profitto e beneficio comune siano riconducibili ad un unico interesse o se costituiscano ambiti distinti e indipendenti che richiedono un bilanciamento tra gli stessi, da effettuarsi con modalità non chiaramente definite.

È compito dei soci definire l'oggetto sociale e specificare il beneficio comune da perseguire, certo nei limiti consentiti dalla legge. Resta tuttavia aperta la *vexata questio* inerente al rapporto tra lo scopo sociale, qui ampliato e reso ibrido, e l'interesse sociale⁶². Il livello di dettaglio nella descrizione del beneficio comune influenza direttamente l'ampiezza della discrezionalità degli amministratori nell'individuare le modalità per bilanciare i diversi (se tali) interessi degli attori coinvolti e nello scegliere i destinatari e le soluzioni operative per il perseguimento del beneficio comune.

La responsabilità degli amministratori risulta inversamente proporzionale all'ampiezza di tale discrezionalità, fatta salva l'applicazione della *business judgment rule* e della sua variante specifica, la *benefit judgement rule*. In merito alla natura della responsabilità in cui possono incorrere gli amministratori, il comma 381 la assimila a quella derivante dall'inadempimento dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto, azionabile pertanto in giudizio secondo quanto è previsto per ciascuna forma societaria.

Soluzione in parte simile è nella *Delaware corporate law* (al § 367), che consente a minoranze qualificate di soci di esercitare azioni in forma *derivative* verso gli amministratori. La

⁶⁰Come il credito d'imposta per il 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società *benefit* previsto dall'art. 38 ter del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. Decreto rilancio, convertito con modifiche dalla legge 17 luglio 2020 n. 77.

⁶¹Il comma 382 e gli allegati 4 e 5 dell'art. 1 della legge n. 208/2015 erano espressamente richiamati dall'art. 95, comma 13 (come modificato dalla legge n. 157/2019) del d. lgs. del Codice dei contratti pubblici prima della riforma del Codice disposta con il d. lgs. n. 36/2023.

⁶²Di recente, con ampi riferimenti bibliografici sul tema cui si rinvia, cfr. D. CORAPI, *La funzione della società per azioni nella prospettiva della sostenibilità dell'attività imprenditoriale*, in *La rivista del diritto commerciale e la cultura giuridica - 120 anni*, Piccin, 2024, 253; M. Miola, *Funzioni, abusi e tutele nel diritto societario della prima metà del XX secolo*, in *La rivista del diritto commerciale e la cultura giuridica - 120 anni*, Piccin, 2024, 217; L. Ventura, *Purpose-driven Companies: New Legal Trends from a Comparative and European Perspective*, in *Riv. dir. comm., in corso di pubblicazione*; ID. *New trends in legal frameworks for purpose-driven companies—The European way(s)*, in *European Management review*, vol. 20, no. 4, 2023, 725-732, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/emre.12627>; Cebriá, L.H., *Introduction to the Law of Benefit Corporations and Other Public Purpose-Driven Companies*, in Peter, H., Vargas Vasserot, C., Alcalde Silva, J. (eds) *The International Handbook of Social Enterprise Law*. Springer, 2023; W. Magnuson, *For Profit. A History of Corporations*, Basic Books 2022.

BLab-ASBC Model law (al § 305) prevede invece un rimedio specifico, il *benefit enforcement proceeding*, azionabile direttamente dalla società o con una *derivative action* promossa da una minoranza qualificata di azionisti della società o della sua controllante.

In Italia, analogamente al contesto statunitense, si esclude l'esistenza di un *fiduciary duty* degli amministratori nei confronti dei terzi destinatari del beneficio comune, i quali non dispongono pertanto di alcuna specifica azione diretta. Solo qualora gli stessi risultino direttamente danneggiati, potranno fare ricorso (con le difficoltà di prova del caso) all'azione ex art. 2395 cc.

Su di un piano distinto, extrasocietario e legato alla tutela del mercato, si colloca una differente tipologia di controllo e sanzione, peculiare del sistema italiano, attivabile in caso di mancata realizzazione del beneficio comune o del bilanciamento di interessi. Il comma 384 conferisce all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - AGCM il potere di intervenire, d'ufficio o su segnalazione di soggetti interessati, nel caso in cui vi sia una concorrente violazione delle norme su pubblicità e pratiche commerciali ingannevoli. Tale strumento può essere utilizzato anche dagli *stakeholders* destinatari del beneficio comune in presenza di situazioni di *greenwashing*. Tuttavia, al momento non risultano casi di applicazione di tale meccanismo. Questo dato può essere al tempo stesso indicativo di un sistema virtuoso e coerente o, più realisticamente, della ancora diffusa generica formulazione della finalità di beneficio comune, che ostacola l'applicazione concreta di tale strumento, oltre che della scarsa conoscenza del rimedio tra il pubblico.

Nel diritto francese, come già evidenziato, il monitoraggio del perseguimento della *mission* da parte degli amministratori è più strutturato e incisivo, in quanto si articola in controlli annuali interni affidati ad un organo specifico della società (il *Comité de mission*, che include almeno un dipendente o, per le società di minori dimensioni, un singolo *Référent de mission*) e nella redazione di una relazione da allegare al bilancio e alla relazione sulla gestione. A ciò si aggiunge una certificazione esterna biennale affidata ad un organismo terzo indipendente. Uno specifico ruolo è inoltre svolto dal *Président du Tribunal de commerce*, anche in considerazione della natura consolare e non togata della magistratura in tale grado. Su istanza del *Ministère public* o di qualsiasi interessato, il *Président* può infatti ordinare alla società inadempiente di eliminare ogni riferimento alla qualità di "*société à mission*" dagli atti ufficiali, dai documenti e dal sito *web* della società. Sono previste sanzioni che possono prevedere, oltre che a penalità di mora (*astreinte*), anche lo scioglimento e la liquidazione della società.

Un ulteriore e diverso sistema di controllo è previsto in Colombia, dove la *Superintendencia de sociedades*, su istanza di parte, può dichiarare la perdita dello *status* di *sociedade BIC* in caso di gravi e reiterate violazioni inerenti ai requisiti dello *standard* utilizzato per valutare l'impatto sociale e ambientale dell'attività della società. Simili disposizioni sono presenti anche in Ecuador, dove la *Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros* può intervenire per cancellare la qualifica di società BIC quando accerti gravi inadempimenti degli amministratori, quali l'assenza di impatti positivi derivanti dalla gestione o la mancata relativa rendicontazione.

In Perù i controlli sono affidati a due enti distinti: la *Superintendencia Nacional de los Registros Públicos*, che vigila sull'osservanza degli obblighi connessi allo status di società BIC, e l'*Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual* (INDECOP), che svolge funzioni analoghe a quelle attribuite in Italia all'AGCM.

3.7 Ulteriori spunti di interesse relativi alla società benefit

3.7.1 Utilità della nuova forma

Così delineati i principali tratti della disciplina delle società *benefit*, sembra opportuno fare cenno alle ulteriori questioni che hanno maggiormente animato il dibattito successivo alla sua introduzione.

Un primo, diffuso interrogativo ha riguardato l'utilità della riforma e la capacità degli strumenti normativi preesistenti di soddisfare le esigenze a cui dà risposta l'istituto della società *benefit*. L'iniziale diffidenza verso questa innovazione, di matrice statunitense e talvolta liquidata come una mera "moda" filoamericana, non ha sempre consentito di coglierne tempestivamente la portata innovativa. Come si è osservato, la società *benefit* si colloca all'interno del filone dello sviluppo sostenibile e del contrasto ai cambiamenti climatici, temi che, al momento dell'emanazione della normativa, stavano acquisendo rilevanza crescente a livello internazionale ed europeo e che oggi sono diventati pervasivi.

Tra i principali meriti della società *benefit* vi è quello di aver introdotto nel sistema giuridico

italiano il principio di misurazione degli impatti (sociali e ambientali, oltre che economici) derivanti dall'esercizio dell'attività d'impresa. E ciò già prima che, anche se con finalità e destinatari in parte differenti, si desse attuazione alla NFRD imponendo alle società di pubblico interesse obblighi di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e sulla diversità.

3.7.2 L'ibridazione dello scopo

La crescente rinnovata attenzione verso il concetto di *corporate purpose*, nonché il dibattito tra *shareholderism* e *stakeholderism*, hanno portato alla ribalta anche il tema dell'ibridazione tra scopo di lucro e beneficio comune, con inevitabili riflessi sulla configurazione dell'interesse sociale.

L'introduzione del modello di riferimento, quello delle *benefit corporation*, ha incontrato minori ostacoli in un contesto come quello statunitense in cui, a differenza che in Italia, la *corporation* tradizionale non fa riferimento esclusivo allo scopo di lucro. Negli Stati Uniti, infatti, tutte le leggi statali prevedono che una società possa essere costituita come *business corporation* (oggetto anche del *Model Business Corporation Act* - MBCA) o come *non-profit corporation*, che compete con il *charitable trust* nel perseguire finalità filantropiche.

Ed è sull'ampliamento dell'interesse sociale in chiave di sostenibilità sociale e ambientale, cui deve essere ispirata la gestione della società, che ha posto l'accento la riforma del diritto societario francese introdotta nel 2019 con la *Loi Pacte*, che ha in tal senso modificato la definizione di società aggiungendo un nuovo secondo comma all'art. 1833 del *code civil*.

È stato inoltre modificato l'art. 1835 del *code civil*, che ora consente alle società di indicare nello *statuts* una *raison d'être*, ossia i principi cui la società intende ispirarsi e alla cui realizzazione destina i mezzi necessari⁶³.

Sulla base di queste premesse l'art. L210-10 del *Code de commerce*⁶⁴ ha introdotto la *société à mission*. Le società commerciali che scelgono di indicare nello *statuts* oltre ad una *raison d'être* anche la *mission* della società, che può consistere in uno o più obiettivi sociali e ambientali, devono prevedere anche le modalità operative per il perseguimento di tali finalità "*dans le cadre de son activité*" e possono poi darne pubblicità negli atti, nei documenti ufficiali e sul proprio sito *web*.

Alla verifica dell'effettivo perseguimento della *mission* è destinato lo stringente sistema dei controlli interni ed esterni cui si è sopra fatto cenno.

Anche in Francia, pertanto, a seguito della riforma introdotta con la *Loi Pacte*, si è avviata una diffusa riflessione sul nuovo modello societario, la cui attività economica è indirizzata lungo la linea che a partire dall'*intérêt social* sostenibile, nel rispetto della *raison d'être* prescelta, conduce a realizzare la eventuale specifica *mission* della società.

3.7.3 Il diritto di recesso

Altra questione, prevalentemente discussa in Italia, riguarda l'eventuale esercizio del diritto di recesso in caso di assunzione della forma *benefit* da parte di una società preesistente. Tale problema si pone in particolare nei contesti in cui non sia possibile acquisire preventivamente il consenso unanime dei soci, circostanza comunque meno comune nelle piccole e medie imprese, tra le quali la forma *benefit* è maggiormente diffusa.

La normativa italiana prevede per le società di capitali che una modifica significativa dell'oggetto sociale o del tipo societario costituisca causa di recesso per il socio dissenziente e che, in caso di esercizio di tale diritto, la società debba rimborsare il valore delle azioni e se necessario ridurre il capitale sociale⁶⁵.

La diversa formulazione delle norme che prevedono l'esercizio del diritto di recesso nelle spa, nelle srl e nelle società soggette ad attività di direzione e coordinamento è fonte di discussa interpretazione⁶⁶.

⁶³Art. 1835 *code civil*: "... Le statuts peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité".

⁶⁴Art. L210-10 *Code de commerce*: «Une société peut faire publiquement état de la qualité de société à mission lorsque les conditions suivantes sont respectées: 1° Ses statuts précisent une raison d'être, au sens de l'article 1835 du code civil; 2° Ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité; 3° Ses statuts précisent les modalités du suivi de l'exécution de la mission mentionnée au 2°».

⁶⁵Cfr. di recente C. ANGELICI, *Orientamenti e questioni in tema di diritto di recesso*, Riv. Dir. Comm., 2024, p. 111; e M. STELLA RICHTER JR. – A. PONTECORVI, *Recesso ed esclusione delle società di capitali*, Editoriale Scientifica 2022.

⁶⁶Si fa riferimento per le società per azioni ad una "modifica della clausola dell'oggetto sociale che consente un cambiamento significativo dell'attività della società" e a una "trasformazione della società" (art. 2437 cod. civ.), per le società a responsabilità limitata ad un "cambiamento dell'oggetto o del tipo di società" e al "compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto" (art. 2473 cod. civ.) e, per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento, ad una "trasformazione che implica il mutamento del suo scopo sociale" o una modifica dell'oggetto sociale che consente "l'esercizio di attività che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della società" (art. 2497 quater cod. civ.).

Tuttavia, indipendentemente dall'assimilazione o meno dei presupposti per l'esercizio del recesso, non è chiaro se l'integrazione del beneficio comune nello statuto di una società "ordinaria" configuri di per sé una modifica sostanziale dell'oggetto o dello scopo della società. A fronte di tale complessa questione si richiama l'ampio spazio lasciato all'autonomia dei soci nella formulazione dell'attività economica e del beneficio comune prescelti, a fronte della quale appare ragionevole affermare che, se pure in alcuni casi dall'osservazione del punto di partenza e di arrivo successivo alla modifica possa risultare un cambiamento rilevante dell'oggetto ai fini dell'esercizio del diritto di recesso, l'assunzione della forma *benefit* di per sé non comporta una modifica significativa dell'oggetto sociale e pertanto la valutazione dell'entità dello scostamento va fatta in concreto, con riferimento a ciascuno statuto. Poiché è diffuso convincimento che la società *benefit* non sia una società di tipo diverso da quello anteriore all'introduzione della finalità di beneficio comune, ma solo un diverso modo di atteggiarsi della stessa, è generalmente escluso che si configuri una trasformazione o un cambiamento del tipo che legittimi su tale presupposto l'esercizio del diritto di recesso.

Nella consapevolezza che il diritto di recesso potrebbe rappresentare un ostacolo all'assunzione della forma *benefit* successivamente alla costituzione della società, nella prassi si è auspicato un intervento legislativo che elimini o posticipi l'esercizio del diritto, sulla base della diffusa convinzione che non ne derivi un detrimento economico per la società.

In senso opposto si è finora orientato il legislatore italiano, che con la riforma del diritto societario del 2003 ha invece rinforzato il diritto di recesso.

Anche la diversa soluzione che impedisca la modifica in caso di esercizio del recesso da parte di soci che detengano complessivamente una determinata percentuale del capitale (clausola c.d. *stop loss*) determinerebbe incertezza e ricadute negative nelle società quotate "*price sensitive*". La possibilità di recesso si configura pertanto come un deterrente all'adozione della forma *benefit*, in particolare per le società ad ampia base azionaria che, peraltro, e come già evidenziato, sono già soggette a numerosi e crescenti obblighi derivanti dalla normativa europea in materia di sostenibilità.

Diversa risulta la situazione in altri ordinamenti, in cui l'*exit* del socio dissenziente avviene prevalentemente mediante la vendita delle azioni sul mercato.

In Francia il diritto di recesso in seguito a modifiche dell'oggetto sociale non è previsto per legge e può essere introdotto mediante una clausola statutaria esclusivamente per le *société d'investissement à capital variable* - SICAV e per le *société par actions simplifiée - sas*, queste ultime caratterizzate da una notevole flessibilità organizzativa e pochi vincoli, a fronte del divieto di sollecitare il pubblico risparmio.

Negli Stati Uniti, culla delle *benefit corporation*, il diritto di recesso fa riferimento ad un limitato *right of appraisal*. Questo diritto consente al socio dissenziente di chiedere ad una Corte (nel Delaware la *Chancery Court*) di determinare il valore di mercato (*fair market value*) delle azioni per le quali si esercita il recesso, che la società è tenuta a riacquistare. La maggior parte degli Stati (38 su 50) riconosce tuttavia il *right of appraisal* esclusivamente ai soci di *private corporation* (corrispondenti alle srl e alle spa chiuse). Nelle *public corporation* (assimilabili alle spa aperte e quotate) l'*exit* può avvenire esclusivamente sul mercato, in applicazione del principio del "*no cash drain*". La *Delaware corporate law* prevede eccezionalmente un *right of appraisal* anche nelle *public corporation*, ma solo per alcune tipologie di operazioni di fusione.

Sempre nel Delaware un *right of appraisal* era inizialmente previsto in caso di adozione della forma di *public benefit corporation*, possibile con il consenso di una maggioranza qualificata dei due terzi dei voti dei soci. Entrambe le cautele sono state eliminate nel 2020 (§363 della *Delaware General Corporate Law*), a dimostrazione del favore per l'adozione della forma *benefit*.

3.7.4 L'adozione volontaria della forma *benefit*

Un ulteriore punto di attenzione riguarda la libertà di adozione della forma *benefit*, garantita in tutti gli ordinamenti che prevedono modelli analoghi, ma apparentemente limitata dalla lettera della legge italiana. La criticata formulazione del comma 379 ("*le società... sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto*") sembra imporre la modifica dello statuto necessaria a divenire società *benefit* alle società che intendano perseguire anche obiettivi di beneficio comune.

L'interpretazione prevalente restringe tuttavia tale obbligo alle società che destinano non singole iniziative, ma l'intera attività economica anche a scopi di beneficio comune. Poiché questa lettura lascia comunque dei margini di incertezza, si auspica una modifica del testo che,

in linea con le parallele esperienze straniere, disponga chiaramente l'accesso facoltativo alla forma *benefit*, incentivando così un più ampio e libero utilizzo di questo modello societario come strumento di promozione della sostenibilità e dell'innovazione responsabile.

Una diversa più rigorosa lettura della attuale formulazione della norma ostacolerebbe la promozione di iniziative volte a realizzare la "transizione ecologica", di rilevante interesse pubblico e sempre più frequenti, soprattutto su impulso di società di grandi dimensioni e quotate, spesso operanti nel settore energetico.

Le società ordinarie, quotate o di grandi dimensioni, localizzate prevalentemente nei grandi centri urbani, risultano comunque soggette, al ricorrere di specifiche condizioni, a un complesso crescente di norme, sia di *soft* che di *hard law*, di matrice nazionale e sovranazionale, in particolare nel contesto dell'Unione europea. Tali disposizioni mirano ad indirizzare i capitali privati verso il finanziamento dello sviluppo sostenibile ed equo. In questo scenario si riduce sensibilmente la distanza, soprattutto con riferimento alle grandi imprese, tra le società ordinarie e le società *benefit*. Le grandi imprese, peraltro, fanno ricorso spesso alla forma *benefit* come strumento per qualificare specifiche componenti del gruppo, generalmente di dimensioni ridotte e con una forte vocazione verso l'innovazione e la sostenibilità.

Appare diversa la prospettiva delle piccole e medie imprese, che tendono ad avere un legame più stretto con il territorio in cui operano e che sono attualmente sottoposte ad una minore pressione normativa sui temi di sostenibilità sociale e ambientale. In un contesto globale come quello sopra delineato, che produce crescenti sollecitazioni verso una maggiore sensibilità sociale in tale direzione, la forma *benefit* può pertanto rappresentare un valido strumento di qualificazione per accedere ai mercati finanziari ispirati alla sostenibilità un efficace veicolo di sensibilizzazione verso l'innovazione responsabile con ricadute positive anche sulla dimensione locale.

In tale ottica potrebbe essere orientata una futura proposta di normativa europea sulla società *benefit* che componga in un'unica soluzione quelle che possono essere considerate le *best practice* che sono nel frattempo maturate nelle singole esperienze nazionali.

LUISS



School of Law

ISSN: 2282-4189